Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la sicurezza e la difesa
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2025/0177(COD)

27.10.2025

EMENDAMENTI
1 - 238

Progetto di relazione
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson
Modifica delle direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE per quanto riguarda la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa e la semplificazione degli appalti nel settore della sicurezza e della difesa

Proposta di direttiva
(COM(2025)0823 – 2025/0177(COD))

Emendamento 1
Luke Ming Flanagan

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Motivazione

The EU cannot continue to pursue the militarisation of the internal market and bank roll the weapons industry without significantly undermining its goals and legitimacy related to conflict prevention. The proposed text does not allow a healthy balance between effectiveness and responsibility. Reducing administrative burdens, increasing the threshold values, and extending the use of the negotiated procedure without prior publication are developments aimed at decreasing transparency, competition and public accountability. There is a need for complete transparency and democratic control in all that concerns the arms trade, and a growing challenge of maintaining and improving current levels of public reporting. Prioritising militarisation and business interests over societal needs, such as; investment in public services and climate mitigation efforts will jeopardise democratic governance and affect the public good.

Emendamento 2
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare ***al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa***. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare ***alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Già oggi, gli Stati membri dell'Unione europea sono l'obiettivo dell'influenza ibrida e delle strategie di destabilizzazione della Russia. Tra queste figurano campagne di disinformazione, attacchi informatici, influenza politica,***

produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030.	***pressioni economiche e attività di intelligence. Inoltre la Russia ha ripetutamente violato lo spazio aereo UE/NATO, un attacco diretto alla sovranità e alla sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri***. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima ***e di promuovere l'integrazione dell'industria europea della difesa con l'obiettivo di un autentico mercato unico europeo dei prodotti e dei servizi per la difesa***, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. ***Ciò include non solo i sistemi di armi convenzionali, ma anche la capacità di difendersi nel ciberspazio e nello spazio dell'informazione, la protezione delle infrastrutture critiche, la difesa dagli attacchi ibridi, ad esempio sotto forma di campagne di disinformazione o manipolazione elettorale, rafforzando la resilienza della società e migliorando l'integrazione delle soluzioni di IA.***
[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.	[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. de

Emendamento 3
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione ***disponga*** di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030.	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia ***militare*** grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare ***agli atti illegali di aggressione della Russia in Ucraina, che, nel peggiore dei casi, potrebbero portare*** al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa ***nonché nell'ambito del suo sostegno militare all'Ucraina***. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. ***La nostra capacità di difesa deve essere rafforzata soprattutto in base al livello della minaccia, laddove la minaccia militare è maggiore, ovverosia nei paesi al confine orientale dell'Unione.*** È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione ***e i suoi Stati membri dispongano*** di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030.
[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.	[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. fi

Emendamento 4
Anna-Maja Henriksson, Pekka Toveri

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una	(1) L'Unione si trova ad affrontare una

minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione ***disponga*** di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030.	minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa ***e rimanga salda nel suo sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione ingiustificabile e non provocata da parte della Russia***. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che ***gli Stati membri e*** l'Unione ***dispongano*** di una posizione di difesa europea forte e sufficiente ***in stretta cooperazione con la NATO*** al più tardi entro il 2030.
[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.	[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 5
Lucia Yar, Nathalie Loiseau, Engin Eroglu, Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta alle crescenti sfide in materia di	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta alle crescenti sfide in materia di

sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030.	sicurezza ***e al fine di rafforzare la propria autonomia strategica***, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa ***e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento***. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030.
[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.	[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 6
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[1], legata in particolare al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in

materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030.

[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. ***In questo contesto, è inoltre necessario un controllo della difesa che verifichi l'eventuale conflitto presente tra i requisiti e i piani europei e i nostri interessi europei in materia di sicurezza.***

[1] JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 7
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda, Sven Mikser

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Al fine di conseguire ***l'obiettivo*** di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2] ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.	(2) Al fine di conseguire ***gli obiettivi*** di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione***, migliorare il funzionamento del mercato interno, l'autonomia strategica e la resilienza dell'Unione***, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo***, nonché promuovere, ove possibile, una preferenza europea,*** sono essenziali ***la trasparenza, la responsabilità, il dovere di diligenza e di vigilanza, condizioni di lavoro eque e dignitose, nonché prevenire e contrastare gli abusi, le frodi, le infiltrazioni criminali, la corruzione e lo sfruttamento del lavoro***. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino ***in linea con i valori dell'Unione*** e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto

sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN/2025/120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 8
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2] ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.	(2) Al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali. ***L'obiettivo è istituire un mercato unico dei materiali per la difesa basato sul principio guida secondo cui il materiale militare certificato in un paese dell'UE è automaticamente riconosciuto in altri Stati membri.*** Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2] ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN/2025/120 final del 19.3.2025.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN/2025/120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 9
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2] ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.	(2) Al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali***, in particolare nel settore della certificazione e del controllo delle esportazioni***. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2] ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa. ***Al tempo stesso, entro la fine del 2026, l'Unione deve istituire un quadro uniforme di normazione in linea con le norme NATO al fine di evitare duplicazioni, promuovere l'interoperabilità e ridurre il numero totale di sistemi di armi disponibili e utilizzati nell'UE.***
[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN/2025/120 final del 19.3.2025.	[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN/2025/120 final del 19.3.2025.

Or. de

Emendamento 10

Lucia Yar, Nathalie Loiseau, Engin Eroglu, Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2] ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.	(2) Al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa***, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione,*** operino, innovino***, potenzino*** e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2] ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.
[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN/2025/120 final del 19.3.2025.	[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN/2025/120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 11
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la	(2) Al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la

semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2] ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.	semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2] ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa. ***È inoltre opportuno fare riferimento agli obiettivi stabiliti nella strategia per l'industria europea della difesa (EDIS), che mirano a rendere la cooperazione a livello dell'UE la norma nel settore industriale europeo della difesa, in particolare attraverso obiettivi concreti per raggiungere almeno il 40 % degli appalti comuni entro il 2030, almeno il 35 % degli scambi intra-UE entro il 2030 e almeno il 50 % degli appalti di prodotti per la difesa fabbricati nell'UE entro il 2030 e il 60 % entro il 2035.***
[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN/2025/120 final del 19.3.2025.	[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN/2025/120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 12
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'Unione europea si è inoltre posta l'obiettivo di procurare almeno la metà dei suoi materiali per la difesa dalla produzione europea entro il 2030. Ciò richiede non solo una maggiore creazione

di reti e un coordinamento congiunto dei materiali per la difesa, bensì anche la promozione coerente dell'interoperabilità tra le forze armate attraverso norme europee. Ciò creerà effetti sinergici e garantirà risparmi sui costi per i contribuenti europei.

Or. en

Emendamento 13
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di	(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa***. La situazione della sicurezza ci impone di stabilire in modo coerente procedure di approvazione e certificazione regolamentate a livello europeo per i nuovi impianti di produzione e le licenze di esportazione di materiale militare***. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione

partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.	preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.
[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).	[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

Or. en

Emendamento 14
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di	(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di

autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri ***possono esentare*** i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti ***in caso di emergenza derivante da una*** crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.

[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri ***esentano*** i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro ***del polo regionale EDTIB o*** di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti ***effettuati durante l'attivazione di uno stato di*** crisi ***dell'approvvigionamento a norma dell'articolo 44 o 48 del regolamento EDIP*** e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.

[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

Or. en

Emendamento 15
Engin Eroglu

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.	(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione ***e a creare un mercato unico europeo dei prodotti e dei servizi per la difesa***, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea***, ai trasferimenti nell'ambito di programmi congiunti di formazione, prova e sperimentazione tra Stati membri, ai trasferimenti a sostegno della sicurezza dell'approvvigionamento e del***

	mantenimento delle catene di produzione nell'EDTIB, ai trasferimenti nell'ambito di misure volte a rafforzare la cibersicurezza, l'intelligence e l'allarme rapido all'interno dell'Unione, ai trasferimenti verso le imprese certificate o gli enti di ricerca coinvolti in progetti relativi all'innovazione e alla sicurezza nel settore della difesa.
[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).	[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).
	Or. de

Emendamento 16
Lucia Yar, Nathalie Loiseau, Engin Eroglu, Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali	(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali

dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.	dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva***, in modo da agevolare la tempestiva disponibilità di capacità e condizioni prevedibili per l'industria, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, in tutto il mercato interno***. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.
[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).	[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

Or. en

Emendamento 17
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I trasferimenti di prodotti per la	(3) I trasferimenti di prodotti per la

difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.

[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione ***dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa,*** di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.

[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

Emendamento 18
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di ***emergenza derivante da una*** crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da	(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di crisi***, anche in caso di attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE,*** e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel

azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.

[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.

[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

Or. en

Emendamento 19
Pierre-Romain Thionnet, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità	(3) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità

dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a ***istituzioni e*** organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.	dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea.
[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).	[3] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

Or. en

Emendamento 20
Pierre-Romain Thionnet, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire	***soppresso***

determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati potrebbero definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 21
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati potrebbero definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo	***soppresso***

componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 22
Anna-Maja Henriksson, Pekka Toveri

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. ***Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati potrebbero*** definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, ***paragrafo*** 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. ***È inoltre opportuno conferire*** alla Commissione***, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli*** Stati membri	(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile***, nel rispetto delle competenze nazionali degli Stati membri in materia di difesa***. ***A tal fine, si potrebbe*** definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, ***paragrafi 5 e*** 8, ad esempio definendo ***condizioni armonizzate affinché gli Stati membri determinino quale tipo di licenza di trasferimento dovrebbe essere applicato a specifici prodotti o categorie di prodotti per la difesa, definendo*** componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. ***Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2009/43/CE, dovrebbero essere attribuite***

sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

alla Commissione ***competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.***

**** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli*** Stati membri ***dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)***.

Or. en

Emendamento 23
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati ***potrebbero*** definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una	(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati ***dovrebbero*** definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una

norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 24
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti ***delegati*** ai sensi dell'articolo ***290*** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti ***delegati*** potrebbero definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva,	(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti ***di esecuzione*** ai sensi dell'articolo ***291, paragrafo 2,*** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti ***di esecuzione*** potrebbero definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di

consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 25
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati potrebbero definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro ***o di propria iniziativa***, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.	(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati potrebbero definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 26
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe ***avere il potere di*** adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati ***potrebbero*** definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione***, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa,*** il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri ***sarebbero autorizzati a*** introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo ***una maggiore flessibilità e la possibilità di*** trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.	(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri***, accompagnato da un solido quadro per i controlli restrittivi sulle esportazioni verso i paesi terzi,*** costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati ***dovrebbero*** definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri ***dovrebbero*** introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 27
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati potrebbero definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.	(4) Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione***, che promuova la cooperazione transfrontaliera tra soggetti economici che operano nel settore della sicurezza e della difesa, rafforzi il trasferimento di conoscenze tra soggetti di tutta l'Unione, incoraggi l'innovazione e approfondisca il mercato unico***. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati potrebbero definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 28
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Considerando che la base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe includere misure specifiche volte a rivitalizzare i poli nelle regioni specializzate nell'industria della difesa, nelle tecnologie duali o nelle industrie correlate come i semiconduttori e la produzione di apparecchiature elettroniche, rafforzando nel contempo le catene di approvvigionamento critiche di materiali per la difesa al fine di garantire la resilienza e la sostenibilità e allargando i benefici di tale cooperazione a favore di altri Stati membri; che è altresì necessario incrementare la cooperazione dell'UE in materia di produzione, incoraggiando le imprese europee a intensificare la loro cooperazione mediante partenariati industriali transfrontalieri, in modo tale da rafforzare il ruolo dei subappaltatori europei nei processi produttivi; che i poli e i partenariati industriali svolgono entrambi un ruolo cruciale nel rafforzare la competitività, l'innovazione e la resilienza dell'industria della difesa dell'Unione promuovendo la cooperazione transfrontaliera; che è pertanto opportuno agevolare i trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno di tali poli o partenariati; che è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di esentare dall'obbligo di autorizzazione preventiva i trasferimenti nell'ambito dei poli regionali EDTIB e dei partenariati industriali transfrontalieri, allo scopo di agevolarne l'efficienza operativa e garantire flessibilità nelle catene di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 29
Pierre-Romain Thionnet, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Inoltre, per gli stessi motivi di cui al considerando 4, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea affinché essa possa stabilire condizioni armonizzate che consentano agli Stati membri di determinare il tipo di licenza di trasferimento da applicare a specifici prodotti o categorie di prodotti per la difesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 30
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Inoltre, per gli stessi motivi di cui al considerando 4, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea affinché essa possa stabilire condizioni armonizzate che consentano agli Stati membri di determinare il tipo di licenza di trasferimento da applicare a specifici prodotti o categorie di prodotti per la difesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 31

Anna-Maja Henriksson, Pekka Toveri

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Inoltre, per gli stessi motivi di cui al considerando 4, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea affinché essa possa stabilire condizioni armonizzate che consentano agli Stati membri di determinare il tipo di licenza di trasferimento da applicare a specifici prodotti o categorie di prodotti per la difesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 32
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Inoltre, per gli stessi motivi di cui al considerando 4, ***è opportuno delegare alla Commissione*** il potere di adottare atti ***conformemente all'***articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ***affinché essa possa stabilire condizioni armonizzate che consentano agli Stati membri di determinare il tipo di licenza di trasferimento da applicare a specifici prodotti o categorie di prodotti per la difesa***.	(5) Inoltre, per gli stessi motivi di cui al considerando 4, il potere di ***definire le condizioni alle quali le licenze di trasferimento sono applicate a specifici prodotti o categorie di prodotti per la difesa spetta principalmente agli Stati membri, nel pieno rispetto delle loro competenze in materia di sicurezza nazionale e di controllo delle esportazioni. La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri, fornire orientamenti non vincolanti o agevolare il coordinamento ove necessario per garantire la coerenza, ma non dovrebbe*** adottare atti ***delegati che stabiliscano condizioni armonizzate a norma dell'***articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 33
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di promuovere l'adozione della certificazione da parte dei destinatari e agevolare la collaborazione transfrontaliera e l'apertura delle catene di approvvigionamento all'interno dell'Unione, è opportuno estendere la licenza generale di trasferimento per i trasferimenti a destinatari certificati affinché comprenda anche i trasferimenti effettuati da soggetti certificati. Tali imprese hanno dimostrato una forte capacità di rispettare le norme in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni e hanno altresì sostenuto costi importanti per ottenere la certificazione. A tali imprese dovrebbe essere consentito di beneficiare di possibilità semplificate e meno onerose per effettuare trasferimenti all'interno dell'Unione.	(7) Al fine di promuovere l'adozione della certificazione da parte dei destinatari e agevolare la collaborazione transfrontaliera e l'apertura delle catene di approvvigionamento all'interno dell'Unione, è opportuno estendere la licenza generale di trasferimento per i trasferimenti a destinatari certificati affinché comprenda anche i trasferimenti effettuati da soggetti certificati. Tali imprese hanno dimostrato una forte capacità di rispettare le norme in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni e hanno altresì sostenuto costi importanti per ottenere la certificazione. A tali imprese dovrebbe essere consentito di beneficiare di possibilità semplificate e meno onerose per effettuare trasferimenti all'interno dell'Unione. ***Inoltre, con l'obiettivo di sostenere l'innovazione e le PMI nell'Unione, la licenza generale di trasferimento dovrebbe essere estesa anche ai trasferimenti volti a sostenere tecnologie di rottura o processi industriali innovativi.***

Or. en

Emendamento 34
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La direttiva 2009/43/CE prevede che gli Stati membri possano introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia tale possibilità può essere ostacolata da norme nazionali che limitano la flessibilità ***e la capacità delle autorità di controllo nazionali*** di trarre pieno vantaggio dagli strumenti introdotti dalla direttiva 2009/43/CE. Ad esempio, ulteriori tipi di licenze generali di trasferimento potrebbero riguardare trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati da programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, trasferimenti intragruppo o trasferimenti in caso di urgenza risultante da situazioni di crisi. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di consentire, nella loro legislazione nazionale, l'introduzione di licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE.	(9) La direttiva 2009/43/CE prevede che gli Stati membri possano introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia tale possibilità può essere ostacolata da norme nazionali che limitano la flessibilità di trarre pieno vantaggio dagli strumenti introdotti dalla direttiva 2009/43/CE. Ad esempio, ulteriori tipi di licenze generali di trasferimento potrebbero riguardare trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati da programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, trasferimenti intragruppo o trasferimenti in caso di urgenza risultante da situazioni di crisi. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di consentire, nella loro legislazione nazionale, l'introduzione di licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE.

Or. en

Emendamento 35
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La direttiva 2009/43/CE prevede che gli Stati membri possano introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia tale possibilità può essere ostacolata da norme nazionali che limitano la flessibilità e la capacità delle autorità di controllo nazionali di trarre pieno vantaggio dagli strumenti introdotti dalla direttiva 2009/43/CE. Ad	(9) La direttiva 2009/43/CE prevede che gli Stati membri possano introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia tale possibilità può essere ostacolata da norme nazionali che limitano la flessibilità e la capacità delle autorità di controllo nazionali di trarre pieno vantaggio dagli strumenti introdotti dalla direttiva 2009/43/CE. Ad

esempio, ulteriori tipi di licenze generali di trasferimento potrebbero riguardare trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati da programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, trasferimenti intragruppo o trasferimenti ***in caso di urgenza risultante da situazioni*** di crisi. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di consentire, nella loro legislazione nazionale, l'introduzione di licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE.

esempio, ulteriori tipi di licenze generali di trasferimento potrebbero riguardare trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati da programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, trasferimenti intragruppo o trasferimenti ***che avvengono durante l'attivazione di uno stato*** di crisi ***dell'approvvigionamento a norma dell'articolo 44 o 48 del regolamento EDIP***. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di consentire, nella loro legislazione nazionale, l'introduzione di licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE.

Or. en

Emendamento 36
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La direttiva 2009/43/CE prevede che gli Stati membri possano introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia tale possibilità può essere ostacolata da norme nazionali che limitano la flessibilità e la capacità delle autorità di controllo nazionali di trarre pieno vantaggio dagli strumenti introdotti dalla direttiva 2009/43/CE. Ad esempio, ulteriori tipi di licenze generali di trasferimento potrebbero riguardare trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati da programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, trasferimenti intragruppo o trasferimenti in caso di ***urgenza risultante da situazioni di*** crisi. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di consentire, nella loro	(9) La direttiva 2009/43/CE prevede che gli Stati membri possano introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia tale possibilità può essere ostacolata da norme nazionali che limitano la flessibilità e la capacità delle autorità di controllo nazionali di trarre pieno vantaggio dagli strumenti introdotti dalla direttiva 2009/43/CE. Ad esempio, ulteriori tipi di licenze generali di trasferimento potrebbero riguardare trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati da programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, trasferimenti intragruppo o trasferimenti in caso di crisi ***quali definiti all'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE***. È pertanto opportuno imporre agli Stati

legislazione nazionale, l'introduzione di licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE.

membri di consentire, nella loro legislazione nazionale, l'introduzione di licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE.

Or. en

Emendamento 37
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'attuazione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), è spesso ostacolata da ritardi significativi nel trasferimento di prodotti per la difesa, a causa dei lunghi e complessi processi per l'ottenimento delle licenze di trasferimento da parte degli Stati membri. Tali ritardi possono incidere negativamente sull'efficienza e sull'efficacia complessive di tali programmi e possono compromettere la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di sviluppare e acquisire, in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi, le capacità di difesa di cui hanno bisogno. Al fine di affrontare tale questione è necessario introdurre licenze generali di trasferimento per tali programmi. L'ambito di applicazione di tali licenze generali di trasferimento dovrebbe coprire tutti i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché comprendere altresì tutti i trasferimenti, materiali o immateriali, che il fornitore deve effettuare per l'attuazione del progetto. Gli Stati membri potrebbero inoltre prevedere che tali licenze possano applicarsi all'intero ciclo di vita del prodotto sviluppato nell'ambito di un determinato progetto, comprese le fasi di	(10) L'attuazione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), è spesso ostacolata da ritardi significativi nel trasferimento di prodotti per la difesa, a causa dei lunghi e complessi processi per l'ottenimento delle licenze di trasferimento da parte degli Stati membri***. Le PMI, in particolare, sono svantaggiate in modo sproporzionato e subiscono quindi svantaggi competitivi rispetto ai maggiori partecipanti al mercato***. Tali ritardi possono incidere negativamente sull'efficienza e sull'efficacia complessive di tali programmi e possono compromettere la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di sviluppare e acquisire, in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi, le capacità di difesa di cui hanno bisogno. Al fine di affrontare tale questione è necessario introdurre licenze generali di trasferimento per tali programmi. L'ambito di applicazione di tali licenze generali di trasferimento dovrebbe coprire tutti i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché comprendere altresì tutti i trasferimenti, materiali o immateriali, che il fornitore deve effettuare per l'attuazione del progetto***, compresa l'intera catena di***

produzione, manutenzione e aggiornamento. L'introduzione di tali licenze generali di trasferimento ridurrebbe i ritardi, aumenterebbe l'efficienza e faciliterebbe la collaborazione tra le imprese che partecipano ai progetti in questione, sostenendo in tal modo lo sviluppo di un'industria della difesa dell'Unione forte e competitiva. La terminologia utilizzata in tale contesto dovrebbe essere intesa essere identica a quella di un modello di convenzione di sovvenzione[4] per i programmi dell'Unione nel settore della difesa.

[4] Il modello di convenzione di sovvenzione del FED è disponibile sul sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/edf/agr-contr/mga_edf_v1.0-01052023_en.pdf.

approvvigionamento. Gli Stati membri potrebbero inoltre prevedere che tali licenze possano applicarsi all'intero ciclo di vita del prodotto sviluppato nell'ambito di un determinato progetto, comprese le fasi di produzione, manutenzione e aggiornamento. L'introduzione di tali licenze generali di trasferimento ridurrebbe i ritardi, aumenterebbe l'efficienza e faciliterebbe la collaborazione tra le imprese che partecipano ai progetti in questione, sostenendo in tal modo lo sviluppo di un'industria della difesa dell'Unione forte e competitiva. La terminologia utilizzata in tale contesto dovrebbe essere intesa essere identica a quella di un modello di convenzione di sovvenzione[4] per i programmi dell'Unione nel settore della difesa.

[4] Il modello di convenzione di sovvenzione del FED è disponibile sul sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/edf/agr-contr/mga_edf_v1.0-01052023_en.pdf.

Or. de

Emendamento 38
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'attuazione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), è spesso ostacolata da ritardi significativi nel trasferimento di prodotti per la difesa, a causa dei lunghi e complessi processi per l'ottenimento delle	(10) L'attuazione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), è spesso ostacolata da ritardi significativi nel trasferimento di prodotti per la difesa, a causa dei lunghi e complessi processi per l'ottenimento delle

licenze di trasferimento da parte degli Stati membri. Tali ritardi possono incidere negativamente sull'efficienza e sull'efficacia complessive di tali programmi e possono compromettere la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di sviluppare e acquisire, in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi, le capacità di difesa di cui hanno bisogno. Al fine di affrontare tale questione è necessario introdurre licenze generali di trasferimento per tali programmi. L'ambito di applicazione di tali licenze generali di trasferimento dovrebbe coprire tutti i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché comprendere altresì tutti i trasferimenti, materiali o immateriali, che il fornitore deve effettuare per l'attuazione del progetto. Gli Stati membri ***potrebbero*** inoltre prevedere che tali licenze possano applicarsi all'intero ciclo di vita del prodotto sviluppato nell'ambito di un determinato progetto, comprese le fasi di produzione, manutenzione e aggiornamento. L'introduzione di tali licenze generali di trasferimento ridurrebbe i ritardi, aumenterebbe l'efficienza e faciliterebbe la collaborazione tra le imprese che partecipano ai progetti in questione, sostenendo in tal modo lo sviluppo di un'industria della difesa dell'Unione forte e competitiva. La terminologia utilizzata in tale contesto dovrebbe essere intesa essere identica a quella di un modello di convenzione di sovvenzione[4] per i programmi dell'Unione nel settore della difesa.

[4] Il modello di convenzione di sovvenzione del FED è disponibile sul sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/edf/agr-contr/mga_edf_v1.0-

licenze di trasferimento da parte degli Stati membri. Tali ritardi possono incidere negativamente sull'efficienza e sull'efficacia complessive di tali programmi e possono compromettere la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di sviluppare e acquisire, in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi, le capacità di difesa di cui hanno bisogno. Al fine di affrontare tale questione è necessario introdurre licenze generali di trasferimento per tali programmi ***e per quelli realizzati nel contesto delle strutture per un programma europeo di armamento (SEAP)***. L'ambito di applicazione di tali licenze generali di trasferimento dovrebbe coprire tutti i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché comprendere altresì tutti i trasferimenti, materiali o immateriali, che il fornitore deve effettuare per l'attuazione del progetto. Gli Stati membri ***dovrebbero*** inoltre prevedere che tali licenze possano applicarsi all'intero ciclo di vita del prodotto sviluppato nell'ambito di un determinato progetto, comprese le fasi di produzione, manutenzione e aggiornamento. L'introduzione di tali licenze generali di trasferimento ridurrebbe i ritardi, aumenterebbe l'efficienza e faciliterebbe la collaborazione tra le imprese che partecipano ai progetti in questione, sostenendo in tal modo lo sviluppo di un'industria della difesa dell'Unione forte e competitiva. La terminologia utilizzata in tale contesto dovrebbe essere intesa essere identica a quella di un modello di convenzione di sovvenzione[4] per i programmi dell'Unione nel settore della difesa.

[4] Il modello di convenzione di sovvenzione del FED è disponibile sul sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/edf/agr-contr/mga_edf_v1.0-

01052023_en.pdf.

Or. en

Emendamento 39
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'attuazione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), è spesso ostacolata da ritardi significativi nel trasferimento di prodotti per la difesa, a causa dei lunghi e complessi processi per l'ottenimento delle licenze di trasferimento da parte degli Stati membri. Tali ritardi ***possono incidere*** negativamente sull'efficienza e sull'efficacia complessive di tali programmi e possono compromettere la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di sviluppare e acquisire, in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi, le capacità di difesa di cui hanno bisogno. Al fine di affrontare tale questione è necessario introdurre licenze generali di trasferimento per tali programmi. L'ambito di applicazione di tali licenze generali di trasferimento dovrebbe coprire tutti i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché comprendere altresì tutti i trasferimenti, materiali o immateriali, che il fornitore deve effettuare per l'attuazione del progetto. Gli Stati membri potrebbero inoltre prevedere che tali licenze possano applicarsi all'intero ciclo di vita del prodotto sviluppato nell'ambito di un determinato progetto, comprese le fasi di produzione, manutenzione e aggiornamento. L'introduzione di tali licenze generali di trasferimento ridurrebbe i ritardi, aumenterebbe l'efficienza e	(10) L'attuazione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), è spesso ostacolata da ritardi significativi nel trasferimento di prodotti per la difesa, a causa dei lunghi e complessi processi per l'ottenimento delle licenze di trasferimento da parte degli Stati membri. Tali ritardi ***incidono*** negativamente sull'efficienza e sull'efficacia complessive di tali programmi e possono compromettere la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di sviluppare e acquisire, in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi, le capacità di difesa di cui hanno bisogno. Al fine di affrontare tale questione è necessario introdurre licenze generali di trasferimento per tali programmi. L'ambito di applicazione di tali licenze generali di trasferimento dovrebbe coprire tutti i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché comprendere altresì tutti i trasferimenti, materiali o immateriali, che il fornitore deve effettuare per l'attuazione del progetto. Gli Stati membri potrebbero inoltre prevedere che tali licenze possano applicarsi all'intero ciclo di vita del prodotto sviluppato nell'ambito di un determinato progetto, comprese le fasi di produzione, manutenzione e aggiornamento. L'introduzione di tali licenze generali di trasferimento ridurrebbe i ritardi, aumenterebbe l'efficienza e

faciliterebbe la collaborazione tra le imprese che partecipano ai progetti in questione, sostenendo in tal modo lo sviluppo di un'industria della difesa dell'Unione forte e competitiva. La terminologia utilizzata in tale contesto dovrebbe essere intesa essere identica a quella di un modello di convenzione di sovvenzione[4] per i programmi dell'Unione nel settore della difesa.

[4] Il modello di convenzione di sovvenzione del FED è disponibile sul sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/edf/agr-contr/mga_edf_v1.0-01052023_en.pdf.

faciliterebbe la collaborazione tra le imprese che partecipano ai progetti in questione, sostenendo in tal modo lo sviluppo di un'industria della difesa dell'Unione forte e competitiva. La terminologia utilizzata in tale contesto dovrebbe essere intesa essere identica a quella di un modello di convenzione di sovvenzione[4] per i programmi dell'Unione nel settore della difesa.

[4] Il modello di convenzione di sovvenzione del FED è disponibile sul sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/edf/agr-contr/mga_edf_v1.0-01052023_en.pdf.

Or. fi

Emendamento 40
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Inoltre, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, è necessario adeguare le norme sulle informazioni che i fornitori di prodotti per la difesa devono fornire, in quanto le attuali disposizioni possono rivelarsi onerose in caso di trasferimenti di tecnologie immateriali. È opportuno offrire ai fornitori la flessibilità necessaria, mantenendo nel contempo la trasparenza e il controllo, al fine di agevolare il trasferimento efficiente ed efficace di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione. La necessità di modificare l'obbligo di informazione per i trasferimenti di tecnologie immateriali richiede una valutazione caso per caso. ***Gli***	(11) Inoltre, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, è necessario adeguare le norme sulle informazioni che i fornitori di prodotti per la difesa devono fornire, in quanto le attuali disposizioni possono rivelarsi onerose in caso di trasferimenti di tecnologie immateriali. È opportuno offrire ai fornitori la flessibilità necessaria, mantenendo nel contempo la trasparenza***, la responsabilità*** e il controllo, al fine di agevolare il trasferimento efficiente ed efficace di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione. La necessità di modificare l'obbligo di informazione per i trasferimenti di tecnologie immateriali richiede una valutazione caso per caso.

Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di applicare tali obblighi di informazione soltanto nella misura in cui la loro applicazione non comporti obblighi ***di comunicazione eccessivamente onerosi per i fornitori***.	***Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di adottare modelli standardizzati per conformarsi a tali*** obblighi.

Or. en

Emendamento 41
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[5]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***
[5] OJ L 123, 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	

Or. en

Emendamento 42
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e garantire il futuro dell'Unione, è necessario un aumento massiccio degli investimenti europei per la difesa. ***Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a*** 800 miliardi di EUR ***nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello*** strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe)***, istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio[6]***. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.	(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e garantire il futuro dell'Unione, è necessario un aumento massiccio degli investimenti europei per la difesa. ***Allo stesso tempo, riforme strutturali fondamentali sono essenziali per garantire che l'aumento della spesa si traduca anche in maggiori capacità. L'importo stimato di*** 800 miliardi di EUR ***si rivelerà molto probabilmente insufficiente. Il finanziamento dell'aumento della spesa per la difesa attraverso un meccanismo di debito collettivo come lo*** strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe) ***da 150 miliardi di EUR è fondamentalmente da evitare, in quanto contrasta con i principi della disciplina di bilancio e mina fondamentalmente la sovranità degli Stati membri***. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in

materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.

[6] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. de

Emendamento 43
Lucia Yar, Nathalie Loiseau, Engin Eroglu, Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e ***garantire il futuro*** dell'Unione, è necessario un aumento massiccio degli investimenti europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel	(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e ***rafforzare la sicurezza e l'autonomia strategica*** dell'Unione, è necessario un aumento massiccio degli investimenti europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione

settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio[6]. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.

graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio[6]. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.

---

[6] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di

[6] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di

lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. en

Emendamento 44
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e garantire il futuro dell'Unione, è necessario un aumento ***massiccio*** degli investimenti europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio[6]. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire	(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e garantire il futuro dell'Unione, è necessario un aumento ***significativo*** degli investimenti ***collettivi*** europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio[6]. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire

rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.

rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.

---

[6] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

[6] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. en

Emendamento 45
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare	(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare

in modo credibile le aggressioni armate e garantire il futuro dell'Unione, è necessario un aumento massiccio degli investimenti europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio[6]. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.

in modo credibile le aggressioni armate e garantire il futuro dell'Unione, è necessario un aumento massiccio degli investimenti europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio[6]. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. ***L'obiettivo deve essere quello di rafforzare l'industria europea della difesa in modo tale che gli appalti pubblici possano essere effettuati principalmente con i produttori europei. Inoltre l'introduzione di una preferenza europea dovrebbe essere integrata nella legislazione europea.*** Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.

[6] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

[6] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. en

Emendamento 46
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e garantire il futuro dell'Unione, è necessario un aumento massiccio degli investimenti europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio[6]. Tali investimenti significativi	(14) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e garantire il futuro dell'Unione, è necessario un aumento massiccio degli investimenti europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio[6]. Tali investimenti significativi

nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.

[6] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI:

nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine. ***In tale prospettiva, nell'aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere prestata particolare attenzione a criteri quali il contributo alla competitività, la distribuzione geografica, l'aumento delle capacità di produzione, l'aumento dell'interoperabilità e dell'intercambiabilità, la riduzione della varietà di prodotti per la difesa in tutta l'Unione e il contributo alla riduzione delle dipendenze strategiche, in particolare aumentando le capacità di produzione dell'UE. Ciò è particolarmente importante per le procedure senza pubblicazione di un bando di gara.***

[6] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. en

Emendamento 47
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per conseguire l'obiettivo in questione è necessario aumentare gli importi delle soglie per gli appalti disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE. Tale adeguamento consentirebbe agli Stati membri di concentrare le proprie risorse sugli appalti più critici***, permettendo un'assegnazione più efficace dei loro bilanci in materia di appalti. Allo stesso tempo,*** ciò alleggerirebbe gli oneri amministrativi che gravano sull'industria per le procedure di appalto di dimensioni inferiori, il che contribuirà a ridurre la complessità normativa e i costi associati a tali appalti.	(15) Per conseguire l'obiettivo in questione è necessario aumentare gli importi delle soglie per gli appalti disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE. Tale adeguamento consentirebbe agli Stati membri di concentrare le proprie risorse sugli appalti più critici ***e nel contempo*** ciò alleggerirebbe gli oneri amministrativi che gravano sull'industria per le procedure di appalto di dimensioni inferiori, il che contribuirà a ridurre la complessità normativa e i costi associati a tali appalti***, promuovendo altresì una maggiore partecipazione di nuovi operatori del mercato, in particolare start-up e scale-up, a opportunità di appalto più piccole e accessibili***. ***Per incentivare l'uso di strumenti comuni di appalto da parte degli Stati membri, la presente direttiva prevede una soglia differenziata quando le amministrazioni aggiudicatrici optano per tale procedura. Tuttavia, anche se un***

appalto non raggiunge gli importi delle soglie, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dovrebbero garantire il rispetto dei principi generali degli appalti pubblici a norma del diritto dell'UE, tra cui la trasparenza, la non discriminazione e la parità di trattamento e la proporzionalità.

Or. en

Emendamento 48
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Inoltre agli Stati membri dovrebbe essere concessa la flessibilità di beneficiare di tutti gli strumenti disponibili relativi agli appalti pubblici. Al fine di aumentare il numero di modi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono effettuare appalti pubblici, è opportuno aggiungere la possibilità di ricorrere alla procedura aperta e al sistema dinamico di acquisizione. Tali due procedure si basano su quelle previste dalla direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***[8]***.	(16) Inoltre agli Stati membri dovrebbe essere concessa la flessibilità di beneficiare di tutti gli strumenti disponibili relativi agli appalti pubblici. Al fine di aumentare il numero di modi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono effettuare appalti pubblici, è opportuno aggiungere la possibilità di ricorrere alla procedura aperta e al sistema dinamico di acquisizione. Tali due procedure si basano su quelle previste dalla direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***[8]*****; gli Stati membri dovrebbero garantire che l'approvvigionamento e il trasferimento di materiale sensibile rimangano soggetti ai requisiti di sicurezza nazionali e possano semplificare tali procedure d'intesa con la Commissione***.
[8] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).	***[8] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).***

Emendamento 49
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È urgente che l'Unione mobiliti tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore ed evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti. Ciò consentirebbe agli Stati membri di rimanere all'avanguardia nel contesto delle tecnologie della difesa, promuovendo nel contempo la collaborazione e la concorrenza tra i partner del settore. Tra i	(17) È urgente che l'Unione mobiliti tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore ed evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico***. A tal fine, dovrebbe essere istituita un'Accademia europea per la difesa specializzata, in cooperazione con l'industria, al fine di promuovere in modo mirato l'alta tecnologia europea nel settore della difesa***. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti. Ciò

vantaggi di questo approccio figurano un accesso più rapido a soluzioni innovative, una riduzione dei rischi di sviluppo e una maggiore efficacia in termini di costi, che portano in ultima analisi a un rafforzamento delle capacità di difesa e a una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB – European Defence Technological and Industrial Base) più competitiva.

consentirebbe agli Stati membri di rimanere all'avanguardia nel contesto delle tecnologie della difesa, promuovendo nel contempo la collaborazione e la concorrenza tra i partner del settore. Tra i vantaggi di questo approccio figurano un accesso più rapido a soluzioni innovative, una riduzione dei rischi di sviluppo e una maggiore efficacia in termini di costi, che portano in ultima analisi a un rafforzamento delle capacità di difesa e a una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB – European Defence Technological and Industrial Base) più competitiva. ***Allo stesso tempo, è essenziale eliminare gli ostacoli burocratici ai progetti di cooperazione civile e militare e alla ricerca a duplice uso per garantire che l'UE sia all'avanguardia a livello tecnologico.***

Or. de

Emendamento 50
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È urgente che l'Unione mobiliti tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore ed evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo	(17) È urgente che l'Unione mobiliti tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore ed evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo

sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti. Ciò consentirebbe agli Stati membri di rimanere all'avanguardia nel contesto delle tecnologie della difesa, promuovendo nel contempo la collaborazione e la concorrenza tra i partner del settore. Tra i vantaggi di questo approccio figurano un accesso più rapido a soluzioni innovative, una riduzione dei rischi di sviluppo e una maggiore efficacia in termini di costi, che portano in ultima analisi a un rafforzamento delle capacità di difesa e a una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB – European Defence Technological and Industrial Base) più competitiva.	sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. ***Ciò vale soprattutto per il settore della cibersicurezza: abbiamo bisogno di un'architettura europea di protezione contro le minacce ibride.*** Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti. Ciò consentirebbe agli Stati membri di rimanere all'avanguardia nel contesto delle tecnologie della difesa, promuovendo nel contempo la collaborazione e la concorrenza tra i partner del settore. Tra i vantaggi di questo approccio figurano un accesso più rapido a soluzioni innovative, una riduzione dei rischi di sviluppo e una maggiore efficacia in termini di costi, che portano in ultima analisi a un rafforzamento delle capacità di difesa e a una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB – European Defence Technological and Industrial Base) più competitiva.
	Or. en

Emendamento 51
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È urgente che l'Unione mobiliti	(17) È urgente che l'Unione mobiliti

tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore ed evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti. Ciò consentirebbe agli Stati membri di rimanere all'avanguardia nel contesto delle tecnologie della difesa, promuovendo nel contempo la collaborazione e la concorrenza tra i partner del settore. Tra i vantaggi di questo approccio figurano un accesso più rapido a soluzioni innovative, una riduzione dei rischi di sviluppo e una maggiore efficacia in termini di costi, che portano in ultima analisi a un rafforzamento delle capacità di difesa e a una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB – European Defence Technological and Industrial Base) più competitiva.

tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore ed evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa***, fornendo migliori incentivi alle PMI,*** siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente***, la modernizzazione della tecnologia esistente*** e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti. Ciò consentirebbe agli Stati membri di rimanere all'avanguardia nel contesto delle tecnologie della difesa, promuovendo nel contempo la collaborazione e la concorrenza tra i partner del settore. Tra i vantaggi di questo approccio figurano un accesso più rapido a soluzioni innovative, una riduzione dei rischi di sviluppo e una maggiore efficacia in termini di costi, che portano in ultima analisi a un rafforzamento delle capacità di difesa e a una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB – European Defence Technological and Industrial Base) più competitiva.

Emendamento 52
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È urgente che l'Unione mobiliti tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore ed evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti. Ciò consentirebbe agli Stati membri di rimanere all'avanguardia nel contesto delle tecnologie della difesa, promuovendo nel contempo la collaborazione e la	(17) È urgente che l'Unione mobiliti tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore ed evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti. Ciò consentirebbe agli Stati membri di rimanere all'avanguardia nel contesto delle tecnologie della difesa ***in linea con i valori europei***, promuovendo nel contempo la

concorrenza tra i partner del settore. Tra i vantaggi di questo approccio figurano un accesso più rapido a soluzioni innovative, una riduzione dei rischi di sviluppo e una maggiore efficacia in termini di costi, che portano in ultima analisi a un rafforzamento delle capacità di difesa e a una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB – European Defence Technological and Industrial Base) più competitiva.

collaborazione e la concorrenza tra i partner del settore. Tra i vantaggi di questo approccio figurano un accesso più rapido a soluzioni innovative, una riduzione dei rischi di sviluppo e una maggiore efficacia in termini di costi, che portano in ultima analisi a un rafforzamento delle capacità di difesa e a una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB – European Defence Technological and Industrial Base) più competitiva.

Or. en

Emendamento 53
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di fornire agli Stati membri la flessibilità necessaria per rispondere alle sfide emergenti in materia di sicurezza, è essenziale introdurre una possibilità limitata nel tempo di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per gli appalti comuni, compresi gli appalti per materiali disponibili sul mercato. Tale deroga temporanea consentirebbe agli Stati membri di acquisire rapidamente le capacità di difesa di cui hanno bisogno, consentendo nel contempo un certo grado di flessibilità nelle procedure di appalto, sostenendo in tal modo la rapida ricostituzione delle loro scorte e il miglioramento della loro prontezza alla difesa. Inoltre consentire agli Stati membri di acquisire prodotti per la difesa identici o soggetti soltanto a modifiche minori, compresa la manutenzione comune, contribuisce ad approfondire l'interoperabilità e l'intercambiabilità delle attrezzature delle forze armate degli Stati membri, a rafforzare ulteriormente la	(18) Al fine di fornire agli Stati membri la flessibilità necessaria per rispondere alle sfide emergenti in materia di sicurezza, è essenziale introdurre una possibilità limitata nel tempo di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per gli appalti comuni, compresi gli appalti per materiali disponibili sul mercato. Tale deroga temporanea consentirebbe agli Stati membri di acquisire rapidamente le capacità di difesa di cui hanno bisogno, consentendo nel contempo un certo grado di flessibilità nelle procedure di appalto, sostenendo in tal modo la rapida ricostituzione delle loro scorte e il miglioramento della loro prontezza alla difesa. Inoltre consentire agli Stati membri di acquisire prodotti per la difesa identici o soggetti soltanto a modifiche minori, compresa la manutenzione comune, contribuisce ad approfondire l'interoperabilità e l'intercambiabilità delle attrezzature delle forze armate degli Stati membri, a rafforzare ulteriormente la

prontezza dell'Unione alla difesa e a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento.	prontezza dell'Unione alla difesa e a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. ***L'immediata disponibilità degli Stati membri a ricostituire le loro scorte attraverso una procedura accelerata invierebbe inoltre un messaggio all'industria, affinché essa investa e incrementi la sua capacità produttiva, cosa che nella situazione attuale, in cui la capacità produttiva è notevolmente inferiore alla domanda, rappresenta una sfida importante.***
	Or. fi

Emendamento 54
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Si registra la necessità di un aumento e un miglioramento degli investimenti collaborativi, dallo stadio di ricerca a quello di sviluppo di sistemi complessi, passando dalla commercializzazione e l'assegnazione di appalti, nella prospettiva di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Gli appalti comuni degli Stati membri sono fondamentali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'interoperabilità delle capacità di difesa, contribuendo in tal modo a una difesa europea più forte e coesa. Sulla base della comunicazione della Commissione del 2019 sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza[9], è necessario stabilire disposizioni relative all'adesione degli Stati membri a programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo dopo la fine della fase di ricerca e sviluppo per le fasi successive del ciclo di vita. Inoltre, anche al fine di sostenere le fasi successive del ciclo di vita dei programmi di ricerca e	(19) Si registra la necessità di un aumento e un miglioramento degli investimenti collaborativi, dallo stadio di ricerca a quello di sviluppo di sistemi complessi, passando dalla commercializzazione e l'assegnazione di appalti, nella prospettiva di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione***. I progetti faro europei mettono in comune le risorse e possono raggiungere capacità che forniscono un valore aggiunto europeo, ma sarebbero finanziariamente proibitive per i singoli paesi. Nella pianificazione finanziaria a lungo termine, i progetti faro devono essere incentivati al fine di rafforzare le capacità di difesa nell'UE, ma anche di sfruttare tutto il potenziale di innovazione dell'industria europea e garantire soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi per gli Stati membri***. Gli appalti comuni degli Stati membri sono fondamentali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'interoperabilità delle capacità di difesa,

sviluppo nel settore della difesa finanziati dall'Unione, è necessario chiarire che gli Stati membri possono beneficiare dell'esclusione per i programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo alle stesse condizioni anche per i progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, quali il FED. Ciò fornirebbe la necessaria certezza del diritto e garantirebbe che la flessibilità consentita dall'esclusione sostenga il proseguimento dei progetti del FED nell'ambito di un quadro di cooperazione anche dopo il completamento della fase di ricerca e sviluppo. Preciserebbe inoltre che anche gli Stati membri che aderiranno dopo la fase di ricerca e sviluppo in veste di partecipanti effettivi al programma di cooperazione beneficeranno dell'esclusione.

[9] Comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (GU C 157 dell'8.5.2019, pag. 1).

contribuendo in tal modo a una difesa europea più forte e coesa. Sulla base della comunicazione della Commissione del 2019 sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza[9], è necessario stabilire disposizioni relative all'adesione degli Stati membri a programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo dopo la fine della fase di ricerca e sviluppo per le fasi successive del ciclo di vita. Inoltre, anche al fine di sostenere le fasi successive del ciclo di vita dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa finanziati dall'Unione, è necessario chiarire che gli Stati membri possono beneficiare dell'esclusione per i programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo alle stesse condizioni anche per i progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, quali il FED. Ciò fornirebbe la necessaria certezza del diritto e garantirebbe che la flessibilità consentita dall'esclusione sostenga il proseguimento dei progetti del FED nell'ambito di un quadro di cooperazione anche dopo il completamento della fase di ricerca e sviluppo. Preciserebbe inoltre che anche gli Stati membri che aderiranno dopo la fase di ricerca e sviluppo in veste di partecipanti effettivi al programma di cooperazione beneficeranno dell'esclusione. ***A tal fine, sarebbe opportuno seguire l'esempio dell'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata nel settore della difesa (DARPA) e condurre attività di ricerca e sviluppo centralizzate in nuove tecnologie con un alto grado di innovazione per la sicurezza europea.***

[9] Comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (GU C 157 dell'8.5.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 55
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Si registra la necessità di un aumento e un miglioramento degli investimenti collaborativi, dallo stadio di ricerca a quello di sviluppo di sistemi complessi, passando dalla commercializzazione e l'assegnazione di appalti, nella prospettiva di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Gli appalti comuni degli Stati membri sono fondamentali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'interoperabilità delle capacità di difesa, contribuendo in tal modo a una difesa europea più forte e coesa. Sulla base della comunicazione della Commissione del 2019 sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza[9], è necessario stabilire disposizioni relative all'adesione degli Stati membri a programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo dopo la fine della fase di ricerca e sviluppo per le fasi successive del ciclo di vita. Inoltre, anche al fine di sostenere le fasi successive del ciclo di vita dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa finanziati dall'Unione, è necessario chiarire che gli Stati membri possono beneficiare dell'esclusione per i programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo alle stesse condizioni anche per i progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, quali il FED. Ciò fornirebbe la necessaria certezza del diritto e garantirebbe che la flessibilità consentita dall'esclusione sostenga il proseguimento dei progetti del FED nell'ambito di un quadro di cooperazione anche dopo il completamento	(19) Si registra la necessità di un aumento e un miglioramento degli investimenti collaborativi, dallo stadio di ricerca a quello di sviluppo di sistemi complessi, passando dalla commercializzazione e l'assegnazione di appalti, nella prospettiva di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Gli appalti comuni degli Stati membri sono fondamentali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'interoperabilità delle capacità di difesa, contribuendo in tal modo a una difesa europea più forte e coesa. Sulla base della comunicazione della Commissione del 2019 sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza[9], è necessario stabilire disposizioni relative all'adesione degli Stati membri a programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo dopo la fine della fase di ricerca e sviluppo per le fasi successive del ciclo di vita. Inoltre, anche al fine di sostenere le fasi successive del ciclo di vita dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa finanziati dall'Unione, è necessario chiarire che gli Stati membri possono beneficiare dell'esclusione per i programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo alle stesse condizioni anche per i progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, quali il FED. Ciò fornirebbe la necessaria certezza del diritto e garantirebbe che la flessibilità consentita dall'esclusione sostenga il proseguimento dei progetti del FED nell'ambito di un quadro di cooperazione anche dopo il completamento

della fase di ricerca e sviluppo. Preciserebbe inoltre che anche gli Stati membri che aderiranno dopo la fase di ricerca e sviluppo in veste di partecipanti effettivi al programma di cooperazione beneficeranno dell'esclusione.

della fase di ricerca e sviluppo. Preciserebbe inoltre che anche gli Stati membri che aderiranno dopo la fase di ricerca e sviluppo in veste di partecipanti effettivi al programma di cooperazione beneficeranno dell'esclusione. ***Al fine di potenziare l'EDTIB, gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina dovrebbero essere coinvolti in qualità di partner strategici per i progetti europei in materia di sicurezza e difesa che ricevono finanziamenti dell'Unione.***

[9] Comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (GU C 157 dell'8.5.2019, pag. 1).

[9] Comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (GU C 157 dell'8.5.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 56
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Per agevolare gli appalti comuni tra gli Stati membri e tenere conto dei diversi cicli di rinnovo e della durata di vita del materiale per la difesa, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dovrebbero poter consentire alle controparti di altri Stati membri di aderire a un accordo quadro esistente durante il loro mandato. Consentire tale accesso può migliorare l'efficienza, evitare la duplicazione delle procedure e promuovere la cooperazione transfrontaliera e le economie di scala. Tale partecipazione dovrebbe essere subordinata all'accordo tra le parti e alle condizioni dell'accordo quadro, senza comportare modifiche sostanziali dei suoi termini essenziali, e dovrebbe rispettare i

principi generali che disciplinano gli appalti a norma della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 57
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) Al fine di rafforzare la resilienza, la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea e di accelerare la disponibilità e la produzione delle capacità di difesa necessarie per conseguire la prontezza alla difesa dell'Unione entro il 2030, tutelando nel contempo la sovranità europea, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dovrebbero poter esigere, nell'aggiudicazione degli appalti di forniture, che l'aggiudicatario coinvolga, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, altri offerenti o candidati stabiliti nell'Unione o nei paesi associati o in Ucraina che hanno partecipato alla procedura, mediante licenze, subappalti o altre forme di cooperazione industriale. Tali accordi dovrebbero agevolare l'esecuzione rapida e coordinata dei programmi di difesa, preservare il know-how strategico all'interno dell'Unione e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese e dei fornitori transfrontalieri, nel pieno rispetto dei requisiti di riservatezza, sicurezza e proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 58
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per offrire agli Stati membri maggiore prevedibilità e stabilità nella pianificazione degli appalti nel settore della difesa, è necessario modificare le norme che disciplinano gli accordi quadro. In particolare, al fine di rispecchiare le specificità del settore della difesa, è necessario estendere a ***dieci*** anni la durata massima possibile degli accordi quadro, consentendo agli Stati membri di istituire partenariati a più lungo termine con l'industria e di pianificare con maggiore certezza le loro esigenze in materia di appalti nel settore della difesa, garantendo nel contempo che le norme dell'Unione in materia di appalti nel settore della difesa rimangano flessibili e adattate alle esigenze specifiche di quest'ultimo settore.	(21) Per offrire agli Stati membri maggiore prevedibilità e stabilità nella pianificazione degli appalti nel settore della difesa, è necessario modificare le norme che disciplinano gli accordi quadro. In particolare, al fine di rispecchiare le specificità del settore della difesa, è necessario estendere a ***15*** anni la durata massima possibile degli accordi quadro, consentendo agli Stati membri di istituire partenariati a più lungo termine con l'industria e di pianificare con maggiore certezza le loro esigenze in materia di appalti nel settore della difesa, garantendo nel contempo che le norme dell'Unione in materia di appalti nel settore della difesa rimangano flessibili e adattate alle esigenze specifiche di quest'ultimo settore.

Or. fi

Emendamento 59
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, gli obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa dovrebbero essere ridotti, consentendo alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la	(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, gli obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa dovrebbero essere ridotti***, senza ostacolare il livello di trasparenza***, consentendo alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse. ***Procedure***

direttiva 2009/81/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

semplificate e obblighi di comunicazione ridotti dovrebbero inoltre agevolare la partecipazione delle PMI riducendo gli ostacoli amministrativi e migliorando il loro accesso alle opportunità di appalto nel settore della difesa. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 60
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, gli obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa dovrebbero essere ridotti, consentendo alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, gli obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa dovrebbero essere ridotti ***solo ove opportuno, al fine di non compromettere la trasparenza e la responsabilità***, consentendo ***nel contempo*** alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 61
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, ***gli*** obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa dovrebbero essere ridotti, consentendo alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, ***alcuni*** obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa dovrebbero essere ridotti, consentendo alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 62
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, gli obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa ***dovrebbero*** essere ridotti, consentendo alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica	(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, gli obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa ***devono*** essere ridotti, consentendo alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica

appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. fi

Emendamento 63
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/43/CE – punto 8
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"crisi": una crisi ai sensi dell'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 64
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 3 – punti 8 e 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 3 ***è aggiunto il seguente punto*** 8:	(1) all'articolo 3 ***sono aggiunti i seguenti punti*** 8 ***e 9***:
	"8. "crisi": una crisi ai sensi dell'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
	"9. "materiale militare": tutto il materiale e le attrezzature destinati ad attività militari e utilizzati dalle forze armate o da altre autorità di sicurezza nazionale, tra

cui, ma non solo, gli accoppiamenti principali e secondari, gli articoli, le miscele e le sostanze, nonché qualsiasi attrezzatura, appositamente progettata o meno, a fini militari o di sicurezza.";

Or. en

Emendamento 65
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 3 è aggiunto il seguente punto 9:
	9. "materiale militare": tutto il materiale e le attrezzature destinati ad attività militari e utilizzati dalle forze armate o da altre entità militari, tra cui, ma non solo, gli accoppiamenti principali e secondari, gli articoli, le miscele e le sostanze, nonché qualsiasi attrezzatura, appositamente progettata o meno, a fini militari o di sicurezza e destinata a essere utilizzata come arma, munizione o materiale bellico;

Or. en

Emendamento 66
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1 ter) all'articolo 3 è aggiunto il seguente punto 10:

10. "materiale bellico": qualsiasi materiale ausiliario utilizzato dalle forze armate o da altre entità militari, appositamente progettato o meno, per scopi militari, tra cui, ma non solo, articoli tessili, prodotti medici, razioni alimentari o altre categorie analoghe;

Or. en

Emendamento 67
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 3 – punti 8 e 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 3 ***è aggiunto il seguente punto*** 8:	(1) all'articolo 3 ***sono aggiunti i seguenti punti*** 8 ***e 8 bis***:

Or. en

Emendamento 68
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 3 – punto 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. "partenariato industriale transfrontaliero strutturato": un accordo di collaborazione stabile e duraturo tra due o più soggetti stabiliti in Stati membri diversi, qualora tali soggetti facciano parte di un gruppo societario comune, di

un consorzio, di un'impresa comune o di un'altra entità strutturata in modo analogo e siano impegnati nella progettazione, produzione, assemblaggio, fornitura o commercializzazione comuni di un prodotto per la difesa, compresi le SEAP e i progetti PESCO;

Or. en

Emendamento 69
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 3 – punto 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. "polo regionale EDTIB": un quadro di cooperazione strutturata istituito da almeno tre Stati membri con una vicinanza geografica comune, con l'obiettivo di realizzare economie di scala, ridurre in tal modo le spese nazionali ridondanti, promuovere la condivisione delle conoscenze e le sinergie industriali transfrontaliere, anche attraverso la creazione di partenariati industriali transfrontalieri strutturati;

Or. en

Emendamento 70
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 3 – punto 8 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. "partenariato industriale transfrontaliero strutturato": un accordo di collaborazione stabile e duraturo tra due o più soggetti stabiliti in Stati membri diversi, qualora tali soggetti facciano parte di un gruppo societario comune, di un consorzio, di un'impresa comune o di un'altra entità strutturata in modo analogo e siano impegnati nella progettazione, produzione, assemblaggio, fornitura o commercializzazione comuni di un prodotto per la difesa;

Or. en

Emendamento 71
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri ***possono esentare*** i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, in uno dei seguenti casi:	2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri ***esentano*** i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, in uno ***o più*** dei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 72
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri ***possono esentare*** i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, in uno dei seguenti casi:	2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri ***esentano*** i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, in uno dei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 73
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate;	a) il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate***, o è un soggetto controllato direttamente o indirettamente da uno Stato membro, che svolge compiti di difesa o di sicurezza dello Stato per le esigenze di tale Stato membro***;

Or. en

Emendamento 74
Pierre-Romain Thionnet, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a bis) il destinatario è ***un'istituzione dell'Unione,*** un organismo dell'Unione o l'Agenzia europea per la difesa;	a bis) il destinatario è un organismo dell'Unione o l'Agenzia europea per la difesa;

Or. en

Emendamento 75
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di collaborazione tra Stati membri in materia di armamenti;	c) il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di collaborazione tra Stati membri in materia di armamenti***, comprese le strutture per un programma europeo di armamento (SEAP)***;

Or. en

Emendamento 76
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
DIRETTIVA 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – dopo la lettera c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
c bis) il trasferimento è necessario per l'attuazione di un progetto finanziato nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa;	c bis) il trasferimento è necessario per l'attuazione ***di un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa o*** di un progetto finanziato nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 77
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
DIRETTIVA 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – dopo la lettera c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis bis) il trasferimento è necessario per l'attuazione di un progetto europeo collaborativo o di un progetto finanziato nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 78
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – dopo la lettera c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter bis) il trasferimento avviene nel quadro di un polo regionale EDTIB;

Or. en

Emendamento 79
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – dopo la lettera c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
c quater) il trasferimento avviene ***in***	c quater) il trasferimento avviene

caso di urgenza risultante da situazioni di crisi;	***durante l'attivazione di uno stato*** di crisi ***dell'approvvigionamento a norma dell'articolo 44 o dell'articolo 48 del regolamento EDIP***;

Or. en

Emendamento 80
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – punto 2 – punto c quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
c quater) il trasferimento avviene in caso ***di urgenza risultante da situazioni*** di crisi;	c quater) il trasferimento avviene in caso di crisi***, anche in caso di attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE***;

Or. en

Emendamento 81
Reinis Pozņaks, Stefano Cavedagna
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – dopo la lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater bis) il trasferimento è necessario per l'attuazione di misure relative alla preparazione o alla risposta alle minacce ibride, quali definite nei pertinenti atti dell'Unione o individuate dalle autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 82
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
DIRETTIVA 2009/43/CE
Articolo 4 – dopo il paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di tecnologie immateriali connesse alla difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva di cui a tale paragrafo se il fornitore e il destinatario appartengono alla stessa società o allo stesso gruppo di società.";

Or. en

Emendamento 83
Pierre-Romain Thionnet, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere ulteriori casi in cui:	
a) il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;	

b) l'obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all'adozione della presente direttiva;

c) il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all'articolo 1, paragrafo 4;

d) il trasferimento è necessario ai fini della cooperazione transfrontaliera.";

Or. en

Emendamento 84
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere ulteriori casi in cui:	***soppresso***
a) il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;	
b) l'obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all'adozione della presente direttiva;	
c) il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all'articolo 1, paragrafo 4;	
d) il trasferimento è necessario ai fini della cooperazione transfrontaliera.";	

Or. en

Emendamento 85
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE – articolo 4
Paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro ***o di propria iniziativa***, con cui modifica il paragrafo 2 per includere ulteriori casi in cui:	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro, con cui modifica il paragrafo 2 per includere ulteriori casi in cui:

Or. en

Emendamento 86
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere ulteriori casi ***in cui***:	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere ***uno dei seguenti*** ulteriori casi:

Or. en

Emendamento 87
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all'articolo 1, paragrafo 4;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 88
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) il trasferimento è necessario per rafforzare il mercato interno della difesa;

Or. en

Emendamento 89
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2009/43/EC
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti	4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti

per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7. Non sono imposte condizioni preliminari che abbiano l'effetto di impedire ai fornitori di utilizzare licenze generali di trasferimento o di presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali, sulla base di criteri non connessi alla loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni.".

per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7. ***Ai soggetti certificati che partecipano a programmi di difesa finanziati dall'Unione è concesso l'accesso automatico alle licenze generali di trasferimento per i trasferimenti intra-UE di munizioni e relativi componenti***. Non sono imposte condizioni preliminari che abbiano l'effetto di impedire ai fornitori di utilizzare licenze generali di trasferimento o di presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali, sulla base di criteri non connessi alla loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni.".

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'attuale sostegno della direttiva ai soggetti certificati (articolo 5, paragrafo 2 ter) e ne rafforza la libertà operativa. Riduce gli oneri amministrativi e garantisce la continuità nelle catene di approvvigionamento strategiche.

Emendamento 90
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7. Non sono imposte

Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7. Non sono imposte

condizioni preliminari che abbiano l'effetto di impedire ai fornitori di utilizzare licenze generali di trasferimento o di presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali, sulla base di criteri non connessi alla loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni.	condizioni preliminari che abbiano l'effetto di impedire ai fornitori di utilizzare licenze generali di trasferimento o di presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali, sulla base di criteri non connessi alla loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni. ***Gli Stati membri agevolano la partecipazione delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione alle catene di approvvigionamento della difesa.***

Or. en

Emendamento 91
Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) è inserito il seguente paragrafo 8 bis:	***soppresso***
"8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.";	

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 4 della direttiva 2009/43/CE).

Motivazione

Crea vincoli aggiuntivi non necessari.

Emendamento 92

Pierre-Romain Thionnet, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 93
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 94
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2009/43/CE

Articolo 4 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, al fine di stabilire*** condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.	8 bis. ***In caso di persistenza di ostacoli al trasferimento intracomunitario di beni per la difesa connessi a un insufficiente livello di armonizzazione tra gli Stati membri, la*** Commissione ***adotta, mediante atti di esecuzione, le*** condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 95
Anna-Maja Henriksson, Pekka Toveri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, al fine di stabilire*** condizioni ***armonizzate*** per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.	8 bis. ***Se persistono ostacoli ingiustificati ai trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa a causa di un insufficiente livello di armonizzazione, la*** Commissione***, mediante atti di esecuzione, integra la presente direttiva stabilendo*** condizioni ***uniformi necessarie*** per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2 bis.***

Or. en

Emendamento 96
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 13 bis***, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa,*** al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.	8 bis. ***La*** Commissione***, entro [6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 97
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 4 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.	8 bis. ***La*** Commissione ***adotta entro sei mesi*** atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 98
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Articolo 8

paragrafo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro ***o di propria iniziativa***, al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.	8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro, al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 99
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii – parte introduttiva
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettere e) ed e bis)

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***è inserita la seguente lettera*** e):	ii) ***sono inserite le seguenti lettere*** e) ***ed e bis)***:

Or. en

Emendamento 100
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) il trasferimento mira a sviluppare tecnologie di rottura o processi industriali innovativi stabiliti nell'Unione;

Or. en

Emendamento 101
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 bis, al fine di armonizzare l'ambito di applicazione minimo delle licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 102
Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 bis, al fine di armonizzare l'ambito di applicazione minimo delle licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE)

Emendamento 103
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti delegati per integrare la presente direttiva conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 bis, al fine di armonizzare l'ambito di applicazione minimo delle licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	2 ter. ***La*** Commissione ***adotta*** atti delegati per integrare la presente direttiva conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 bis, al fine di ***aggiornare e*** armonizzare l'ambito di applicazione minimo delle licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 104
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti delegati per integrare la presente direttiva conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 bis, al fine di armonizzare l'ambito di applicazione minimo delle licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	2 ter. ***La*** Commissione ***adotta*** atti delegati per integrare la presente direttiva conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 bis, al fine di armonizzare l'ambito di applicazione minimo delle licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 105
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Licenze per trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa	Licenze per trasferimenti necessari per l'attuazione ***di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa o*** di progetti finanziati nell'ambito di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa

Or. en

Emendamento 106
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Licenze per trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa	Licenze per trasferimenti necessari per ***progetti europei collaborativi nel settore della difesa e per*** l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa

Or. en

Emendamento 107
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/43/CE

Articolo 5 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Licenze per trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa	Licenze per trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa ***o effettuati nell'ambito di una SEAP***

Or. en

Emendamento 108
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento per i trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa. Tali licenze si applicano a tutti i prodotti per la difesa e riguardano tutti i trasferimenti necessari per l'attuazione del progetto.	1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento per i trasferimenti necessari per l'attuazione di ***progetti europei di interesse comune nel settore della difesa o di*** progetti finanziati nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa. Tali licenze si applicano a tutti i prodotti per la difesa e riguardano tutti i trasferimenti necessari per l'attuazione del progetto.

Or. en

Emendamento 109
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento per i trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa. Tali licenze si applicano a tutti i prodotti per la difesa e riguardano tutti i trasferimenti necessari per l'attuazione del progetto.	1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento per i trasferimenti necessari per l'attuazione di ***progetti europei collaborativi nel settore della difesa e di*** progetti finanziati nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa. Tali licenze si applicano a tutti i prodotti per la difesa e riguardano tutti i trasferimenti necessari per l'attuazione del progetto.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione sull'introduzione dell'articolo 5 bis suggerisce una misura necessaria, ma di per sé non è sufficiente a causa della quota limitata di progetti (co)finanziati dall'UE nel mercato europeo della difesa. Al fine di conseguire la prontezza alla difesa per il 2030, gli Stati membri fanno in modo che l'uso delle licenze generali di trasferimento diventi la norma per i progetti collaborativi nell'UE. Occorre superare il rischio di rallentare l'attuazione della maggior parte dei progetti europei collaborativi nella concessione, quale modalità standard, di licenze individuali da parte degli Stati membri.

Emendamento 110
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento per i trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa. Tali licenze si applicano a tutti i prodotti per la difesa e riguardano tutti i trasferimenti necessari per l'attuazione del progetto.	1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento per i trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa ***o effettuati nell'ambito di una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP)***. Tali licenze si applicano a tutti i prodotti per la difesa e riguardano tutti i trasferimenti necessari per l'attuazione del progetto.

Or. en

Emendamento 111
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***possono prevedere*** che il sistema di licenze di cui al paragrafo 1 si applichi anche alle fasi successive del ciclo di vita dei progetti che si svolgono dopo le fasi finanziate nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa.	2. Gli Stati membri ***garantiscono*** che il sistema di licenze di cui al paragrafo 1 si applichi anche alle fasi successive del ciclo di vita dei progetti che si svolgono dopo le fasi finanziate nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 112
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 5 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***possono prevedere*** che il sistema di licenze di cui al paragrafo 1 si applichi anche alle fasi successive del ciclo di vita dei progetti che si svolgono dopo le fasi finanziate nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa.	2. Gli Stati membri ***prevedono*** che il sistema di licenze di cui al paragrafo 1 si applichi anche alle fasi successive del ciclo di vita dei progetti che si svolgono dopo le fasi finanziate nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 113

Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) all'articolo 8 ***è inserito il seguente paragrafo*** 3 bis:	(5) all'articolo 8 ***sono inseriti i seguenti paragrafi*** 3 bis ***e 3 ter***:

Or. en

Emendamento 114
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), si applicano di conseguenza ai trasferimenti di tecnologie immateriali ***soltanto nella misura in cui la loro applicazione non comporti obblighi di comunicazione sproporzionati per i fornitori***.	3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), si applicano di conseguenza ai trasferimenti di tecnologie immateriali.

Or. en

Emendamento 115
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, al fine di adottare modelli standardizzati per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 3, tenendo debitamente conto delle differenze tra trasferimenti materiali e immateriali.

Or. en

Emendamento 116
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla [data di adozione della direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 117
Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla [data di adozione della direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	***soppresso***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 13 bis della direttiva 2009/43/CE).

Emendamento 118
Anna-Maja Henriksson, Pekka Toveri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. ***Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla [data di adozione della direttiva modificativa].*** La Commissione ***elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi***	2 bis. ***Nell'adottare un atto di esecuzione,*** la Commissione ***è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011*. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*.***

di identica durata, a meno che il Parlamento europeo ***o il*** Consiglio ***non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

**** Regolamento (UE) n. 182/2011 del*** Parlamento europeo ***e del*** Consiglio***, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).***

Or. en

Emendamento 119
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE – articolo 13 bis
Paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla [data di adozione della direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla [data di adozione della direttiva modificativa] ***su richiesta dello Stato membro***. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 120
Reinis Pozņaks
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di ***cinque*** anni a decorrere dalla [data di adozione della direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di ***cinque*** anni. ***La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***	2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di ***tre*** anni a decorrere dalla [data di adozione della direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di ***tre*** anni.

Or. en

Emendamento 121
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o 8 bis, o all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla	

delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

Or. en

Emendamento 122
Anna-Maja Henriksson, Pekka Toveri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ***o 8 bis***, o all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 123
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 8 bis, e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 124
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/43/CE
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
	Articolo 17
	Entro il 1º gennaio 2029 la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva nel contesto del miglioramento della prontezza alla difesa europea entro il 2030, come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nel marzo 2025, e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se, e in che misura, gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti, anche per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e l'obiettivo della prontezza alla difesa entro il 2030. Nella

relazione la Commissione riesamina l'applicazione degli articoli 5, [5 bis o 5 bis nuovo], da 9 a 12 e dell'articolo 15 della presente direttiva e valuta gli effetti della direttiva stessa sul consolidamento del mercato europeo dei materiali per la difesa e di una base industriale e tecnologica di difesa europea, tenendo conto, tra l'altro, del successo del potenziamento complessivo fino a un livello che possa scoraggiare in modo credibile qualsiasi rischio di aggressione armata e della situazione delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa di regolamento.

Or. en

Emendamento 125
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "candidato": un operatore economico che ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione;	15. "candidato": un operatore economico che ha sollecitato un invito a partecipare ***o è stato invitato a partecipare*** a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione;

Or. en

Emendamento 126
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 1 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. "offerente": un operatore economico che ha presentato un'offerta ***in una procedura aperta, in una procedura ristretta o negoziata, in un dialogo competitivo o in un partenariato per l'innovazione***;	16. "offerente": un operatore economico che ha presentato un'offerta;

Or. en

Emendamento 127
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 1 – punto 6 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è aggiunto il seguente punto 6 bis):
	"6 bis. "materiale bellico": qualsiasi materiale ausiliario utilizzato dalle forze armate o da altre entità militari, appositamente progettato o meno, per scopi militari, tra cui, ma non solo, articoli tessili, prodotti medici, razioni alimentari o altre categorie analoghe;

Or. en

Emendamento 128
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) il punto 6) è sostituito dal seguente:
	(-a) "materiale militare": tutto il materiale e le attrezzature destinati ad attività militari e utilizzati dalle forze armate o da altre entità militari, tra cui, ma non solo, gli accoppiamenti principali e secondari, gli articoli, le miscele e le sostanze, nonché qualsiasi attrezzatura, appositamente progettata o meno, a fini militari o di sicurezza e destinata a essere utilizzata come arma, munizione o materiale bellico;

Or. en

Emendamento 129
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera f – parte introduttiva
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 1 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***è aggiunto il seguente punto*** 29):	f) ***sono aggiunti i seguenti punti*** 29) ***e 30)***:

Or. en

Emendamento 130
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera f
DIRETTIVA 2009/81/CE
Articolo 1 – dopo il punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
29) "manutenzione": tutte le azioni intraprese al fine di garantire la prontezza e	29) "manutenzione": tutte le azioni intraprese al fine di garantire la prontezza e

la capacità operativa di un prodotto della difesa, in particolare al fine di mantenere le attrezzature in condizioni specifiche fino alla fine del loro utilizzo o di ripristinare tali condizioni, tra cui figurano la prontezza ***alle missioni***, la longevità e gli aggiornamenti, la personalizzazione e la specializzazione, l'ispezione, la revisione, il collaudo, la manutenzione, le modifiche, la classificazione in termini di funzionalità, la riparazione, il recupero, la ricostruzione, la rigenerazione, il recupero di componenti e la cannibalizzazione.";	la capacità operativa di un prodotto della difesa, in particolare al fine di mantenere le attrezzature in condizioni specifiche fino alla fine del loro utilizzo o di ripristinare tali condizioni, tra cui figurano la prontezza ***al dispiegamento***, la longevità e gli aggiornamenti, la personalizzazione e la specializzazione, l'ispezione, la revisione, il collaudo, la manutenzione, le modifiche, la classificazione in termini di funzionalità, la riparazione, il recupero, la ricostruzione, la rigenerazione, il recupero di componenti e la cannibalizzazione."; ***"30) "materiale militare": tutto il materiale e le attrezzature destinati ad attività militari e utilizzati dalle forze armate o da altre autorità di sicurezza nazionale, tra cui, ma non solo, gli accoppiamenti principali e secondari, gli articoli, le miscele e le sostanze, nonché qualsiasi attrezzatura, appositamente progettata o meno, a fini militari o di sicurezza.";***

Or. en

Emendamento 131
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera f bis (nuova)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 1 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) è aggiunto il seguente punto 30): ***30) "innovazione": l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società.***

Or. en

Motivazione

Definizione di "innovazione" adattata dalla definizione di cui alla direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici.

Emendamento 132
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "***900 000*** EUR";	a) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "***3 000 000*** EUR";

Or. fi

Emendamento 133
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "***900 000*** EUR";	a) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "***2 250 000*** EUR";

Or. en

Emendamento 134
Anna-Maja Henriksson, Pekka Toveri

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "***900 000*** EUR";	a) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "***2 250 000*** EUR";

Or. en

Emendamento 135
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "***7 000 000*** EUR";	b) alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "***15 000 000*** EUR";

Or. fi

Emendamento 136
Reinis Pozņaks
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "***900 000*** EUR";	a) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "***500 000*** EUR";

Or. en

Motivazione

Le soglie per gli appalti pubblici dovrebbero rispecchiare l'inflazione, ma i cambiamenti sono troppo drastici, il che incide sulla trasparenza e riduce la concorrenza sul mercato.

Emendamento 137
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "***7 000 000*** EUR";	b) alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "***11 400 000*** EUR";

Or. en

Emendamento 138
Anna-Maja Henriksson, Pekka Toveri

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "***7 000 000*** EUR";	b) alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "***11 400 000*** EUR";

Or. en

Emendamento 139
Reinis Pozņaks
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "***7 000 000*** EUR";	b) alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "***6 000 000*** EUR";

Or. en

Emendamento 140
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) In deroga alla lettera a), in caso di appalto comune di materiale militare da parte di amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di due o più Stati membri, la soglia applicabile è aumentata di 700 000 EUR per amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore di uno Stato membro coinvolto nella corrispondente procedura di aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 141
Reinis Pozņaks, Stefano Cavedagna
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.";	9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione."; ***ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici strutturano gli accordi quadro e i sistemi di acquisto dinamici in***

modo da agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di lotti, criteri di selezione proporzionati e specifiche tecniche non discriminatorie, come l'accesso dei fornitori di tecnologie a duplice uso e delle imprese che operano sia nel settore civile che in quello della difesa.

Or. en

Motivazione

Al fine di rafforzare la base industriale e garantire un'ampia partecipazione degli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese, gli accordi quadro di progettazione e i sistemi di acquisto dinamici dovrebbero essere definiti in modo da agevolare la partecipazione delle PMI.

Emendamento 142
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 9 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.	10. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. ***È necessario prestare particolare attenzione ad agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) a tali partenariati, anche attraverso requisiti di qualificazione proporzionati, condizioni eque per i consorzi e un accesso trasparente alle fasi di partenariato.***

Or. en

Motivazione

Questa disposizione garantisce un accesso equo alle PMI, le cui capacità di innovazione e agilità sono essenziali per rafforzare la base industriale europea della difesa, promuovere la competitività e prevenire la concentrazione del mercato tra pochi grandi contraenti.

Emendamento 143
Reinis Pozņaks, Stefano Cavedagna
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 9 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici progettano i partenariati per l'innovazione in modo da agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese e dei fornitori di tecnologie a duplice uso, nonché delle imprese che operano sia nel settore civile che in quello della difesa, comprese le imprese innovative locali garantendo un accesso equo a tutte le fasi del partenariato.

Or. en

Motivazione

I grandi partenariati per l'innovazione spesso finiscono per essere dominati dai maggiori partecipanti al mercato stranieri, lasciando poco spazio all'industria locale.

Emendamento 144
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore partecipante è considerata/o aver rispettato i propri obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore responsabile della procedura di appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), secondo comma, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori partecipanti ***possono assegnarsi*** tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili dei loro rispettivi Stati membri. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale di conseguenza applicabile sono menzionati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.	Un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore partecipante è considerata/o aver rispettato i propri obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore responsabile della procedura di appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), secondo comma, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori partecipanti ***si assegnano*** tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili dei loro rispettivi Stati membri. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale di conseguenza applicabile sono menzionati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.

Or. en

Emendamento 145
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a) l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
	alle "norme di difesa" nazionali e internazionali comunemente utilizzate, definite all'allegato III, punto 3, e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard.

Or. en

Motivazione

Ciò consentirebbe l'uso della procedura nell'ordine dei prodotti conformi alle norme internazionali pertinenti, come le norme MIL-STD utilizzate nel settore dell'aviazione.

Emendamento 146
Reinis Pozņaks, Stefano Cavedagna
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. ***Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che il merito tecnico, il potenziale di innovazione e l'impatto operativo e l'efficienza in termini di costi nel conseguimento degli obiettivi delle missioni dell'UE, nonché la partecipazione dell'industria locale, siano debitamente presi in considerazione insieme al prezzo, al fine di consentire una partecipazione significativa delle piccole e medie imprese.***

Or. en

Motivazione

In tal modo è giuridicamente obbligatorio prendere in considerazione le PMI nella valutazione e nella progettazione dei contratti; le applicazioni di questo articolo riguardano la R&S come i sistemi radar, le nuove piattaforme di difesa informatica, ecc.

Emendamento 147
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi indicativi che tutti gli offerenti dovrebbero soddisfare. Tali informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.	Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi indicativi che tutti gli offerenti dovrebbero soddisfare. Tali informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici***, comprese le piccole e medie imprese (PMI),*** di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura. ***Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono che le condizioni di partecipazione e i requisiti in materia di documentazione siano proporzionati e accessibili in modo da non svantaggiare le PMI nelle procedure di appalto innovative.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento promuove un accesso equo per le PMI garantendo condizioni proporzionate e trasparenti negli appalti innovativi nel settore della difesa.

Emendamento 148
Reinis Pozņaks, Stefano Cavedagna
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può decidere di instaurare il	L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può decidere di instaurare il

partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.	partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. ***Tale decisione è documentata e giustificata, tenendo conto della complessità del progetto, della necessità di competenze diversificate e dell'opportunità di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese e degli attori industriali locali.***

Or. en

Motivazione

Occorre evitare situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono favorire i maggiori partecipanti al mercato ed escludere le PMI o le imprese nazionali di più piccole dimensioni.

Emendamento 149
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un ***solo*** partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.	L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con ***almeno*** un partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Or. en

Emendamento 150
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE

Articolo 27 bis – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine minimo per la ricezione delle richieste di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori valutano le informazioni fornite dagli operatori economici e invitano i candidati idonei a partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 47.	Il termine minimo per la ricezione delle richieste di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori valutano le informazioni fornite dagli operatori economici e invitano i candidati idonei a partecipare alla procedura ***secondo norme e criteri oggettivi che rispecchino tali esigenze***. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 47.

Or. en

Emendamento 151
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e i partecipanti.	Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi ***siano in linea con i valori dell'UE e*** corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e i partecipanti.

Or. en

Emendamento 152
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e i partecipanti.	Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e i partecipanti. ***Le proposte riguardanti la produzione stabilita nell'UE di munizioni, materiali energetici e sistemi di difesa verticalmente integrati sono ponderate positivamente nei criteri di aggiudicazione.***

Or. en

Motivazione

Ciò è in linea con l'obiettivo della direttiva di promuovere l'innovazione e l'autonomia strategica. Incentiva l'uso della capacità industriale esistente dell'UE e sostiene la base industriale e tecnologica di difesa europea.

Emendamento 153
Reinis Pozņaks, Stefano Cavedagna
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la	Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la

sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti dovrebbero raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.	sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti dovrebbero raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. ***La remunerazione dei partecipanti è strutturata in modo da coprire una quota proporzionale dei costi di ricerca e sviluppo in ciascuna fase, garantendo che le piccole e medie imprese non siano esposte a rischi finanziari indebiti. Le rate di pagamento sono collegate a traguardi chiaramente definiti e realizzabili.***

Or. en

Motivazione

I pagamenti sono legati al raggiungimento di obiettivi intermedi, ma le PMI possono avere difficoltà se i traguardi sono eccessivi o ritardati. Con questo emendamento si riduce il rischio finanziario per le imprese più piccole.

Emendamento 154
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.	I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni. ***Essi sono oggettivi, non discriminatori de jure e de facto e promuovono la concorrenza.***

Or. en

Emendamento 155

Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, essi non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.	Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, essi non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara ***e forniscono una breve spiegazione dei motivi alla base delle modifiche senza rivelare informazioni riservate***. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Or. en

Emendamento 156
Reinis Pozņaks, Stefano Cavedagna
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 27 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori in seguito alla	Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori in seguito alla

valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.	valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. ***Il processo di preselezione garantisce parità di trattamento e concorrenza leale, anche per i fornitori di prodotti a duplice uso, le PMI e gli operatori degli Stati membri più piccoli con industrie in via di sviluppo.***

Or. en

Motivazione

Per garantire una concorrenza leale per le PMI e le imprese dei mercati più piccoli.

Emendamento 157
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera a
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando ***l'urgenza risultante da situazioni di*** crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura aperta, dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7. Ciò può applicarsi, ad esempio, ai casi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d);	c) quando ***la*** crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura aperta, dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7. Ciò può applicarsi, ad esempio, ai casi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d);

Or. en

Emendamento 158
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(iii) il valore dei prodotti o dei servizi non supera ***10*** volte il valore dell'appalto di ricerca e sviluppo da cui tali prodotti o servizi derivano;	(iii) il valore dei prodotti o dei servizi non supera ***50*** volte il valore dell'appalto di ricerca e sviluppo da cui tali prodotti o servizi derivano;

Or. fi

Emendamento 159
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) il valore dei prodotti o dei servizi non supera ***10*** volte il valore dell'appalto di ricerca e sviluppo da cui tali prodotti o servizi derivano;	iii) il valore dei prodotti o dei servizi non supera ***100*** volte il valore dell'appalto di ricerca e sviluppo da cui tali prodotti o servizi derivano;

Or. en

Emendamento 160
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
DIRETTIVA 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) il valore dei prodotti o dei servizi non supera ***10*** volte il valore dell'appalto di ricerca e sviluppo da cui tali prodotti o servizi derivano;	iii) il valore dei prodotti o dei servizi non supera ***50*** volte il valore dell'appalto di ricerca e sviluppo da cui tali prodotti o servizi derivano;

Or. en

Emendamento 161
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli imprenditori e i loro subappaltatori sono stabiliti, hanno il loro centro di attività principale ed eseguono l'appalto di ricerca e sviluppo e l'appalto di forniture utilizzando risorse situate in uno Stato membro o in uno Stato EFTA-SEE;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri di cui all'articolo 28, punto 2, lettera c), punti da iv) a vii), non dovrebbero essere introdotti nella direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Essi non distinguono tra fondi dell'UE e fondi nazionali, imponendo condizioni ingiustificate alle decisioni di bilancio sovrane degli Stati membri. Inoltre, aggiungono oneri amministrativi e complessità, andando a contraddire l'obiettivo fondamentale della direttiva di semplificare e accelerare gli appalti nel settore della difesa all'interno dell'UE.

Emendamento 162
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli imprenditori e i loro subappaltatori sono stabiliti, hanno il loro centro di attività principale ed eseguono l'appalto di ricerca e sviluppo e l'appalto di	iv) gli imprenditori e i loro subappaltatori sono stabiliti, hanno il loro centro di attività principale ed eseguono l'appalto di ricerca e sviluppo e l'appalto di

forniture utilizzando risorse situate in uno Stato membro ***o*** in uno Stato EFTA-SEE;	forniture utilizzando risorse situate in uno Stato membro***,*** in uno Stato EFTA-SEE ***o in Ucraina***;

Or. en

Emendamento 163
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda, Sven Mikser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli imprenditori e i loro subappaltatori sono stabiliti, hanno il loro centro di attività principale ed eseguono l'appalto di ricerca e sviluppo e l'appalto di forniture utilizzando risorse situate in uno Stato membro ***o*** in uno Stato EFTA-SEE;	iv) gli imprenditori e i loro subappaltatori sono stabiliti, hanno il loro centro di attività principale ed eseguono l'appalto di ricerca e sviluppo e l'appalto di forniture utilizzando risorse situate in uno Stato membro***,*** in uno Stato EFTA-SEE ***o in Ucraina***;

Or. en

Emendamento 164
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) le strutture di gestione esecutiva degli imprenditori e dei loro subappaltatori sono stabilite nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri di cui all'articolo 28, punto 2, lettera c), punti da iv) a vii), non dovrebbero essere introdotti nella direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Essi non distinguono tra fondi dell'UE e fondi nazionali, imponendo condizioni ingiustificate alle decisioni di bilancio sovrane degli Stati membri. Inoltre, aggiungono oneri amministrativi e complessità, andando a contraddire l'obiettivo fondamentale della direttiva di semplificare e accelerare gli appalti nel settore della difesa all'interno dell'UE.

Emendamento 165
György Hölvényi, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) le strutture di gestione esecutiva degli imprenditori e dei loro subappaltatori sono stabilite nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE ***o in Ucraina***;	v) le strutture di gestione esecutiva degli imprenditori e dei loro subappaltatori sono stabilite nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE;

Or. en

Emendamento 166
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) gli imprenditori e i subappaltatori non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un soggetto di un paese terzo non stabilito in uno Stato EFTA-SEE;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri di cui all'articolo 28, punto 2, lettera c), punti da iv) a vii), non dovrebbero essere introdotti nella direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Essi non distinguono tra fondi dell'UE e fondi nazionali, imponendo condizioni ingiustificate alle decisioni di bilancio sovrane degli Stati membri. Inoltre, aggiungono oneri amministrativi e complessità, andando a contraddire l'obiettivo fondamentale della direttiva di semplificare e accelerare gli appalti nel settore della difesa all'interno dell'UE.

Emendamento 167
György Hölvényi, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) gli imprenditori e i subappaltatori non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE ***o l'Ucraina*** né di un soggetto di un paese terzo non stabilito in uno Stato EFTA-SEE;	vi) gli imprenditori e i subappaltatori non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE né di un soggetto di un paese terzo non stabilito in uno Stato EFTA-SEE;

Or. en

Emendamento 168
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) in deroga al punto vi), un soggetto giuridico stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può essere ammissibile come contraente o subappaltatore se è stato sottoposto a controllo a norma del regolamento (UE)

2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro, dallo Stato EFTA-SEE o dall'Ucraina, in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nel contratto non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e rispetti il principio delle relazioni di buon vicinato.

Or. en

Emendamento 169
Reinis Pozņaks

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) in deroga al punto vi), un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può partecipare all'appalto qualora sia stato sottoposto a controllo a norma del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V

del trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 170
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) i prodotti sono stati concepiti nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina e non sono soggetti al controllo o a restrizioni né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un soggetto di un paese terzo non stabilito in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri di cui all'articolo 28, punto 2, lettera c), punti da iv) a vii), non dovrebbero essere introdotti nella direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Essi non distinguono tra fondi dell'UE e fondi nazionali, imponendo condizioni ingiustificate alle decisioni di bilancio sovrane degli Stati membri. Inoltre, aggiungono oneri amministrativi e complessità, andando a contraddire l'obiettivo fondamentale della direttiva di semplificare e accelerare gli appalti nel settore della difesa all'interno dell'UE.

Emendamento 171
György Hölvényi, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) i prodotti sono stati concepiti	vii) i prodotti sono stati concepiti

nell'Unione***,*** in uno Stato EFTA-SEE ***o in Ucraina*** e non sono soggetti al controllo o a restrizioni né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE ***o l'Ucraina*** né di un soggetto di un paese terzo non stabilito in uno Stato EFTA-SEE ***o in Ucraina***;";	nell'Unione ***o*** in uno Stato EFTA-SEE e non sono soggetti al controllo o a restrizioni né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE né di un soggetto di un paese terzo non stabilito in uno Stato EFTA-SEE;";

Or. en

Emendamento 172
Lucia Yar, Petras Auštrevičius, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) per gli appalti aggiudicati a norma della lettera c), l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore pubblica un avviso di aggiudicazione non riservato entro 15 giorni di calendario dall'aggiudicazione, indicando l'oggetto, il valore totale, il numero di appalti R&S concorrenti inizialmente aggiudicati e una giustificazione per l'uso della lettera c), compresa la conferma che le condizioni di cui alla lettera c), punti da i) a vii), sono soddisfatte. Tale pubblicazione lascia impregiudicata la protezione delle informazioni classificate e dei dati commercialmente sensibili.

Or. en

Emendamento 173
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) al punto 3), è aggiunta la lettera d) seguente:	c) al punto 3)***, paragrafo 2***, è aggiunta la lettera d) seguente:

Or. en

Emendamento 174
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
per appalti comuni di materiale militare ***conclusi prima del 1º gennaio 2031*** da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***tre*** Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	per appalti comuni di materiale militare ***condotti*** da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***due*** Stati membri***, se la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti prima del 1º gennaio 2031***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 175
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
per appalti comuni di materiale militare ***conclusi prima del 1º gennaio 2031*** da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***tre*** Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	per appalti comuni di materiale militare ***condotti*** da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***due*** Stati membri***, se la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti prima del 1º gennaio 2031***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 176
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
per appalti comuni di materiale militare conclusi prima del 1º gennaio 2031 da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***tre*** Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	per appalti comuni di materiale militare conclusi prima del 1º gennaio 2031 da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***quattro*** Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 177
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
per appalti comuni di materiale militare conclusi prima del 1º gennaio 2031 da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***tre*** Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	per appalti comuni di materiale militare conclusi prima del 1º gennaio 2031 da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***due*** Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 178

Bart Groothuis, Engin Eroglu, Jeannette Baljeu, Morten Løkkegaard, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
per appalti comuni di materiale militare conclusi prima del 1º gennaio 2031 da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***tre*** Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	per appalti comuni di materiale militare conclusi prima del 1º gennaio 2031 da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno ***due*** Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente una maggiore flessibilità agli Stati membri che spesso collaborano bilateralmente a progetti nel settore della difesa.

Emendamento 179
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli Stati membri interessati acquistano ***prodotti per la difesa*** identici o ***prodotti*** soggetti soltanto a modifiche minori;	i) le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli Stati membri interessati acquistano ***materiali militari*** identici o ***materiali*** soggetti soltanto a modifiche minori;

Or. en

Emendamento 180
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli Stati membri interessati acquistano ***prodotti per la difesa*** identici o ***prodotti*** soggetti soltanto a modifiche minori;	i) le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli Stati membri interessati acquistano ***materiali militari*** identici o ***materiali*** soggetti soltanto a modifiche minori;

Or. en

Emendamento 181
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'appalto riguarda almeno la manutenzione congiunta dei prodotti per la difesa acquistati, oltre all'appalto dei prodotti per la difesa. È possibile derogare alla prescrizione dell'appalto di manutenzione congiunta nel caso in cui il prodotto per la difesa acquistato non richieda di norma interventi di manutenzione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 182
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'appalto riguarda almeno la manutenzione congiunta dei prodotti per la difesa acquistati, oltre all'appalto dei prodotti per la difesa. È possibile derogare alla prescrizione dell'appalto di manutenzione congiunta nel caso in cui il prodotto per la difesa acquistato non richieda di norma interventi di manutenzione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le condizioni per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione dovrebbero essere quanto più semplici possibile e non dovrebbero imporre requisiti oltre a quelli strettamente necessari per consentire una cooperazione efficace tra gli Stati membri appaltanti congiuntamente. Si propone di sopprimere il punto ii), in modo che la prestazione di servizi non rappresenti un prerequisito per la procedura negoziata senza previa pubblicazione.

Emendamento 183
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'appalto riguarda almeno la manutenzione congiunta dei prodotti per la difesa acquistati, oltre all'appalto dei prodotti per la difesa. È possibile derogare alla prescrizione dell'appalto di manutenzione congiunta nel caso in cui il prodotto per la difesa acquistato non richieda di norma interventi di manutenzione;	ii) l'appalto riguarda almeno la manutenzione congiunta dei prodotti per la difesa acquistati, oltre all'appalto dei prodotti per la difesa. È possibile derogare alla prescrizione dell'appalto di manutenzione congiunta ***solo*** nel caso in cui il prodotto per la difesa acquistato non richieda di norma interventi di manutenzione;

Or. en

Emendamento 184
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d (nuova) – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) il contratto mira ad aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 185
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 2 – lettera d) – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) gli imprenditori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri di cui all'articolo 28, punto 2, lettera d), punti da iii) a vii), non dovrebbero essere introdotti nella direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Essi non distinguono tra fondi dell'UE e fondi nazionali, imponendo condizioni ingiustificate alle decisioni di bilancio sovrane degli Stati membri. Inoltre, aggiungono oneri amministrativi e complessità,

andando a contraddire l'obiettivo fondamentale della direttiva di semplificare e accelerare gli appalti nel settore della difesa all'interno dell'UE.

Emendamento 186
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) gli imprenditori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. ***Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;***	iii) gli imprenditori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina.

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere la seconda frase che inizia con "Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo...". Il rispetto della prima frase, in combinazione con le altre condizioni, dovrebbe essere sufficiente. Gli Stati membri non dovrebbero più essere tenuti a valutare in modo indipendente se un fornitore è controllato da un paese terzo. Le restanti condizioni dovrebbero fornire un'adeguata garanzia del fatto che gli Stati membri cooperanti acquisteranno da fornitori sufficientemente controllati.

Emendamento 187
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) gli imprenditori coinvolti	iii) gli imprenditori coinvolti

nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. ***Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;***	nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina.

Or. en

Emendamento 188
György Hölvényi, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) gli imprenditori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione***,*** in uno Stato EFTA-SEE ***o in Ucraina***. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE ***o l'Ucraina*** né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione***,*** in uno Stato EFTA-SEE ***o in Ucraina***;	iii) gli imprenditori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione ***o*** in uno Stato EFTA-SEE. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione ***o*** in uno Stato EFTA-SEE;

Or. en

Emendamento 189
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*

(iii) gli imprenditori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE ***o*** in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;	(iii) gli imprenditori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE***,*** in Ucraina ***oppure in Canada, nel Regno Unito, in Corea del Sud o in Giappone***. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE***, il Canada, il Regno Unito, la Corea del Sud, il Giappone*** o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in ***Canada, nel Regno Unito, in Corea del Sud, in Giappone o in*** Ucraina;

Or. fi

Motivazione

Tale aggiunta consente agli Stati membri di acquisire nel frattempo materiali critici, qualora l'alternativa europea non sia disponibile.

Emendamento 190
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) l'articolo 16, paragrafi 5, 6 e 9, del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio* si applica nella misura in cui è fatto riferimento agli imprenditori (contraenti);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 191
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c

Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) l'articolo 16, paragrafi 5, 6 e 9, del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio* si applica nella misura in cui è fatto riferimento agli imprenditori (contraenti);	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri di cui all'articolo 28, punto 2, lettera d), punti da iii) a vii), non dovrebbero essere introdotti nella direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Essi non distinguono tra fondi dell'UE e fondi nazionali, imponendo condizioni ingiustificate alle decisioni di bilancio sovrane degli Stati membri. Inoltre, aggiungono oneri amministrativi e complessità, andando a contraddire l'obiettivo fondamentale della direttiva di semplificare e accelerare gli appalti nel settore della difesa all'interno dell'UE.

Emendamento 192
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) ***l'articolo 16, paragrafi 5, 6 e 9,*** del regolamento ***(UE) 2025/1106 del Consiglio* si applica nella misura in cui è fatto riferimento agli imprenditori (contraenti);***	iv) ***in deroga alle condizioni di cui al punto iii), un soggetto giuridico stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può essere un contraente coinvolto nell'appalto comune qualora sia stato sottoposto a controllo a norma*** del regolamento ***(UE) 2019/452* e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento***

	del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 193
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda, Sven Mikser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) l'articolo ***16***, paragrafi 5, 6 e 9, del regolamento (UE) ***2025/1106*** del Consiglio* si applica nella misura in cui è fatto riferimento agli imprenditori (contraenti);	iv) l'articolo ***10***, paragrafi 5, 6 e 9, del regolamento (UE) ***2025/XXX [EDIP] del Parlamento europeo e*** del Consiglio* si applica nella misura in cui è fatto riferimento agli imprenditori (contraenti);

Or. en

Emendamento 194
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) è possibile considerare che gli imprenditori (contraenti) coinvolti nell'appalto comune soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui ai punti ii) e iii) se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE)	***soppresso***

2018/1092**, (UE) 2021/697, (UE) 2023/1525**** o (UE) 2023/2418***** del Parlamento europeo e del Consiglio e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni;***

Or. en

Motivazione

I criteri di cui all'articolo 28, punto 2, lettera d), punti da iii) a vii), non dovrebbero essere introdotti nella direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Essi non distinguono tra fondi dell'UE e fondi nazionali, imponendo condizioni ingiustificate alle decisioni di bilancio sovrane degli Stati membri. Inoltre, aggiungono oneri amministrativi e complessità, andando a contraddire l'obiettivo fondamentale della direttiva di semplificare e accelerare gli appalti nel settore della difesa all'interno dell'UE.

Emendamento 195
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda, Sven Mikser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) è possibile considerare che gli imprenditori (contraenti) coinvolti nell'appalto comune soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui ai punti ii) e iii) se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma ***dei regolamenti (UE) 2018/1092**, (UE) 2021/697***, (UE) 2023/1525**** o (UE) 2023/2418******* del Parlamento europeo e del Consiglio ***e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni***;	v) è possibile considerare che gli imprenditori (contraenti) coinvolti nell'appalto comune soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui ai punti ii) e iii) se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma ***del regolamento (UE) 2025/XXX [EDIP]*** del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 196

Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse degli imprenditori e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzate ai fini dell'appalto comune sono ubicate nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE, gli imprenditori o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri di cui all'articolo 28, punto 2, lettera d), punti da iii) a vii), non dovrebbero essere introdotti nella direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Essi non distinguono tra fondi dell'UE e fondi nazionali, imponendo condizioni ingiustificate alle decisioni di bilancio sovrane degli Stati membri. Inoltre, aggiungono oneri amministrativi e complessità, andando a contraddire l'obiettivo fondamentale della direttiva di semplificare e accelerare gli appalti nel settore della difesa all'interno dell'UE.

Emendamento 197
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse degli imprenditori e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzate ai fini dell'appalto comune sono ubicate nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE, gli imprenditori o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere questo punto nella sua interezza, in quanto costituisce una condizione ridondante senza alcun valore aggiunto. Le altre condizioni per l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione dovrebbero fornire garanzie sufficienti del fatto che gli Stati membri cooperanti acquisteranno da fornitori adeguatamente controllati.

Emendamento 198
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse degli imprenditori e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzate ai fini dell'appalto comune sono ubicate nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE.	***soppresso***

Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE, gli imprenditori o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;

Or. en

Emendamento 199
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
(vi) le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse degli imprenditori e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzate ai fini dell'appalto comune sono ubicate nel territorio di uno Stato membro ***o*** di uno Stato EFTA-SEE. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE, gli imprenditori o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;	(vi) le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono situati nel territorio di uno Stato membro***,*** di uno Stato EFTA-SEE ***o del Canada, del Regno Unito, della Corea del Sud o dell'Ucraina***. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE, gli imprenditori o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;

Or. fi

Emendamento 200
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda, Sven Mikser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse degli imprenditori e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzate ai fini dell'appalto comune sono ubicate nel territorio di uno Stato membro ***o*** di uno Stato EFTA-SEE. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro ***o*** di uno Stato EFTA-SEE, gli imprenditori o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;	vi) le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse degli imprenditori e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzate ai fini dell'appalto comune sono ubicate nel territorio di uno Stato membro***,*** di uno Stato EFTA-SEE ***o dell'Ucraina***. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro***,*** di uno Stato EFTA-SEE ***o dell'Ucraina***, gli imprenditori o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;

Or. en

Emendamento 201
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vi bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) in deroga alle condizioni di cui al punto iii), un soggetto giuridico stabilito

nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può essere un contraente coinvolto nell'appalto comune qualora sia stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/4528* e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea.

(Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione).

Or. en

Emendamento 202
Merja Kyllönen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 203
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 204
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 205
Stefano Cavedagna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri di cui all'articolo 28, punto 2, lettera d), punti da iii) a vii), non dovrebbero essere introdotti nella direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Essi non distinguono tra fondi dell'UE e fondi nazionali, imponendo condizioni ingiustificate alle decisioni di bilancio sovrane degli Stati membri. Inoltre, aggiungono oneri amministrativi e complessità, andando a contraddire l'obiettivo fondamentale della direttiva di semplificare e accelerare gli appalti nel settore della difesa all'interno dell'UE.

Emendamento 206
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione ***o*** di Stati EFTA-SEE non è superiore al ***35*** % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;	vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione**,** di Stati EFTA-SEE ***o dell'Ucraina*** non è superiore al ***20*** % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;

Or. en

Emendamento 207
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda, Sven Mikser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c

Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;	vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione***, dell'Ucraina*** o di Stati EFTA-SEE non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;

Or. en

Emendamento 208
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
DIRETTIVA 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al ***35*** % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;	vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al ***50*** % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;

Or. en

Emendamento 209
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al ***35*** % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;	vii) il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al ***50*** % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;

Or. en

Emendamento 210
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d (nuova) – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vii bis) i contraenti coinvolti nell'appalto comune hanno la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE o da entità di paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto finale, compresa la facoltà giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE o da entità di paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE.

Or. en

Emendamento 211
Lucia Yar, Petras Auštrevičius, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 3 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) per gli appalti aggiudicati a norma della lettera d), le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori pubblicano un avviso di aggiudicazione non riservato contenente l'oggetto, il valore totale, gli Stati membri partecipanti

e la giustificazione del ricorso alla lettera d), compresa la conferma che le condizioni di cui alla lettera d), punti da i) a vii), sono soddisfatte entro 15 giorni di calendario dalla data di aggiudicazione. Tale pubblicazione lascia impregiudicata la protezione delle informazioni classificate e dei dati commercialmente sensibili.

Or. en

Emendamento 212
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Marjan Šarec, Engin Eroglu, Jeannette Baljeu, Morten Løkkegaard, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 28 – punto 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) è inserito il seguente punto 6:
	Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono avvalersi dei risultati di una procedura di appalto europeo nel settore della difesa conclusa in un altro Stato membro conformemente alla presente direttiva per forniture, lavori o servizi identici, senza ripetere la procedura di selezione o di aggiudicazione, a condizione che le condizioni essenziali rimangano invariate.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri esitano a riutilizzare le procedure di appalto esistenti, causando inutili ritardi. L'emendamento conferma che tale riutilizzo è giuridicamente possibile, fornendo chiarezza e consentendo appalti per la difesa più rapidi ed efficienti.

Emendamento 213
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La durata di un accordo quadro non può superare i ***dieci*** anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.";	La durata di un accordo quadro non può superare i ***vent'***anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.";

Or. en

Emendamento 214
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) all'articolo 29 è inserito il paragrafo seguente:
	"5 bis. Un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore di un altro Stato membro può, con l'accordo delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori già coinvolti e dell'offerente o candidato selezionato e se i termini dell'accordo quadro lo consentono, aderire a un accordo quadro esistente durante il suo periodo di validità. Tale partecipazione non comporta modifiche sostanziali dei termini essenziali dell'accordo quadro. La possibilità di tale adesione può essere prevista nei documenti di gara originali o

concordata successivamente ove giustificato da considerazioni di interoperabilità, efficienza o sincronizzazione dei cicli di vita delle capacità."

Or. en

Emendamento 215
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 29 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche***, così come generalmente disponibili sul mercato,*** soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.	1. Per acquisti di uso corrente ***di materiale militare standardizzato e dei suoi componenti***, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.

Or. en

Motivazione

I materiali militari non sono generalmente disponibili sul mercato, ma sono piuttosto soggetti a concessioni e limitazioni, e sono spesso prodotti su misura per ogni esercito. Pertanto,

piuttosto che prodotti generalmente disponibili, questo articolo dovrebbe fare riferimento alle attrezzature militari standardizzate e ai suoi componenti.

Emendamento 216
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;	a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione ***e le relative motivazioni***;

Or. en

Emendamento 217
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.	Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione ***e le relative motivazioni***.

Or. en

Emendamento 218
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali amministrazioni/enti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse. Detti criteri ***possono***, ***all'occorrenza***, ***essere*** precisati nell'invito a presentare offerte.	Tali amministrazioni/enti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione ***di qualità e prezzo*** enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione ***a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a),*** o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse. Detti criteri ***sono***, ***se del caso***, precisati nell'invito a presentare offerte.

Or. en

Emendamento 219
Bart Groothuis, Engin Eroglu, Jeannette Baljeu, Morten Løkkegaard, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17
2009/81/CE
Articolo 46 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nella procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati è ***tre***. In ogni caso il numero di candidati invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.	Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nella procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati è ***due***. In ogni caso il numero di candidati invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente una maggiore flessibilità agli Stati membri che spesso collaborano bilateralmente a progetti nel settore della difesa.

Emendamento 220
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 46 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 38, paragrafo 3 è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non ***abbiano le capacità richieste***.	Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 38, paragrafo 3 è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non ***soddisfino i criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse e nei relativi documenti di gara***.

Or. en

Emendamento 221
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 46 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all'articolo 26, paragrafo 3, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 27, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero consente di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.";	Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all'articolo 26, paragrafo 3, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 27, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara***, che sono oggettivi e non discriminatori***. Nella fase finale tale numero consente di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.";

Or. en

Emendamento 222
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;	ii) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore notevoli disguidi ***comprovati*** o una consistente duplicazione dei costi;

Or. en

Emendamento 223
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia l'eventuale aumento di prezzo non eccede il ***50*** % del valore dell'appalto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;	Tuttavia l'eventuale aumento di prezzo non eccede il ***100*** % del valore dell'appalto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Nel paragrafo si legge "Tuttavia l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore dell'appalto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;". Si propone di modificare il valore "50 %" in "100 %".

Emendamento 224
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia l'eventuale aumento di prezzo non eccede il ***50*** % del valore dell'appalto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;	Tuttavia l'eventuale aumento di prezzo non eccede l'***80*** % del valore dell'appalto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

Or. en

Emendamento 225
Reinis Pozņaks
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18

Direttiva 2009/81/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia l'eventuale aumento di prezzo non eccede il ***50*** % del valore dell'appalto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;	Tuttavia l'eventuale aumento di prezzo non eccede il ***30*** % del valore dell'appalto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Negli appalti per la difesa, i contratti possono già essere molto corposi, quindi il 50 % rappresenterà probabilmente importi ingenti. Ciò indebolisce la pressione concorrenziale, in quanto le autorità possono fare affidamento su modifiche piuttosto che su nuove gare d'appalto. Non è possibile trasferire questa clausola dalla direttiva sugli appalti generali del 2014 nel settore della difesa, dove il valore degli appalti è tra i più elevati rispetto a qualsiasi altro settore.

Emendamento 226
Reinis Pozņaks
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al ***50*** % del valore dell'appalto o dell'accordo quadro iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;	iii) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al ***30*** % del valore dell'appalto o dell'accordo quadro iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

Or. en

Emendamento 227
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo ***2***.	e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 228
Pierfrancesco Maran, Yannis Maniatis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo ***2***.	e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 229
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, e senza ulteriore bisogno di

verificare se le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

a) le soglie fissate all'articolo 8; nonché

b) il 20 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 30 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Or. en

Motivazione

Proponiamo di modificare il valore de minimis per le modifiche di un contratto senza necessità di una nuova procedura d'appalto portandolo ad almeno il 20 % per gli appalti di servizio e fornitura e al 30 % per gli appalti relativi ai lavori, in quanto ciò apporterebbe maggiore flessibilità agli Stati membri e ridurrebbe la burocrazia amministrativa.

Emendamento 230
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) è inserito il seguente articolo 50 bis:
	Articolo 50 bis – Partecipazione industriale e possibilità di concessione di licenze negli appalti di forniture

1. Negli appalti di forniture di prodotti per la difesa, un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore può chiedere all'aggiudicatario o al candidato di offrire, a condizioni eque e non discriminatorie, licenze o opportunità di partecipazione a offerenti o candidati non selezionati stabiliti nell'Unione o nei paesi associati o in Ucraina, al fine di contribuire all'esecuzione dell'appalto, conformemente ai termini e alle condizioni concordati tra l'aggiudicatario e l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

2. Tali accordi consentono alle imprese partecipanti di fabbricare, assemblare o fornire componenti o sottosistemi delle forniture appaltate, a condizione che rispettino tutti i requisiti applicabili in materia di sicurezza, riservatezza e qualità previsti dal bando di gara, dalla presente direttiva e dalla pertinente legislazione nazionale.

3. L'aggiudicatario mantiene la responsabilità generale dell'esecuzione del contratto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore.

4. La Commissione agevola lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e può, se del caso, emanare orientamenti per garantire l'attuazione efficace e coerente del presente articolo, tenendo debitamente conto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e della salvaguardia degli interessi essenziali in materia di sicurezza.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure necessarie per proteggere le informazioni classificate o gli interessi di sicurezza nazionale.

6. Il presente articolo si applica solo quando l'aggiudicatario o il candidato ha la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE o da entità di paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE, in merito

	alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto finale, compresa la facoltà giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE o da entità di paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE.

Or. en

Emendamento 231
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***gli articoli 65, 66 e*** 68 ***sono soppressi***.	(19) ***l'articolo*** 68 ***è soppresso***.

Or. en

Emendamento 232
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19 ter (nuovo)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) l'articolo 68 è soppresso.

Or. en

Emendamento 233
Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***gli articoli 65, 66 e 68 sono soppressi.***	(19) ***l'articolo 65 è sostituito dal seguente:***
	"Articolo 65
	Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, l'Agenzia europea per la difesa, con il sostegno degli Stati membri, trasmette alla Commissione e al Parlamento, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto conformemente all'articolo 66 e relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente. A titolo di deroga, l'obbligo di cui al comma 1 è temporaneamente sospeso fino al 31 dicembre 2030, corrispondente all'orizzonte di pianificazione della prontezza alla difesa dell'Unione. Durante il periodo di sospensione la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa e gli Stati membri, riesamina la necessità, la proporzionalità e l'efficacia del meccanismo di prospetto statistico di cui al comma 1. La Commissione presenta una relazione di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2030, corredata, se del caso, di proposte legislative volte a mantenere, modificare o sospendere definitivamente tali obblighi di prospetto statistico. Le spese che danno luogo all'esecuzione del presente articolo sono a carico del bilancio dell'Unione."

Or. en

Emendamento 234

Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)
Direttiva 2009/81/CE
Articolo 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
	"Articolo 66 Contenuto del prospetto statistico
	Il prospetto statistico elaborato dall'Agenzia europea per la difesa specifica il numero e il valore degli appalti aggiudicati dallo Stato membro o dal paese terzo degli aggiudicatari. Esso tratta separatamente gli appalti di forniture, di servizi e di lavori. I dati di cui al primo comma sono articolati precisando le procedure utilizzate e specificano, per ciascuna procedura, le forniture, i servizi e i lavori individuati per gruppo della nomenclatura CPV. Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i dati di cui al primo comma sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui all'articolo 28. Il contenuto del prospetto statistico è fissato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 235
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre ***il*** [**...**] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre [***6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva***], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 236
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [**...**].	Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [***12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva***].

Or. en

Emendamento 237
Hannah Neumann, Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro [XX mesi dall'entrata in applicazione della presente direttiva], la Commissione valuta il contributo della presente direttiva agli obiettivi di prontezza alla difesa per il 2030, in particolare per quanto riguarda i progressi compiuti verso l'aumento della quota di materiale per la difesa acquistato nell'Unione in modo collaborativo, della quota di scambi commerciali all'interno

dell'UE nel settore della difesa e della quota di materiale per la difesa degli Stati membri acquistato all'interno dell'Unione, e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 238
Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Riesame
	La Commissione riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, l'applicazione della presente direttiva nei paesi terzi, ad eccezione degli Stati SEE e EFTA. Se necessario, la relazione della Commissione è accompagnata da una proposta legislativa.

Or. en